Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 302 del 29 dicembre 2008 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 29 dicembre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali precompilati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

N. 284

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Deliberazioni n. ARG/elt188/08, n. 189/08, n. 190/08, n. 191/08, n. 194/08; n. ARG/gas 192/08, n. 193/08.

S O M M A R I O

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2008.

Aggiornamento per l'anno 2009 delle tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica e delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione. (Deliberazione n. ARG/elt 188/08).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 dicembre 2008

Visti:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: legge n. 290/03);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 14 maggio 2005, n. 80;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;
- il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (di seguito: decreto legislativo n. 26/07);
- il Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2009-2013, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 18 giugno 2008;
- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (di seguito: decreto legge n. 185/08).

Visti:

- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 gennaio 2004, n. 5/04, ed in particolare l'Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato 2004-2007);
- la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2006, n. 203/06;
- la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2006, n. 275/06;
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 292/06 (di seguito: deliberazione n. 292/06);
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07;
- la deliberazione dell'Autorità 13 giugno 2007, n. 135/07;

- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07, approvato con la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 157/07, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 157/07);
- la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2007, n. 172/07;
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2007, n. 183/07;
- la deliberazione dell'Autorità 26 ottobre 2007, n. 272/07;
- il Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica corrispondenti ai clienti finali con prelievi non trattati su base oraria (load profiling per fasce) – TILP, approvato con la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 278/07, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 7 novembre 2007, n. 281/07;
- la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2007, n. 322/07;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07 e in particolare l'Allegato A, recante il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione 27 dicembre 2007, n. 341/07 in materia di regolazione della qualità del servizio di trasmissione per il periodo di regolazione 2008-2011;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07);
- l'Allegato A alla deliberazione n. 348/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
- l'Allegato B alla deliberazione n. 348/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIC);
- la deliberazione dell'Autorità 14 febbraio 2008, ARG/com 15/08;
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 21 ottobre 2008, ARG/elt 153/08;
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- la deliberazione dell'Autorità 25 novembre 2008, ARG/elt 168/08;
- la deliberazione dell'Autorità 25 novembre 2008, ARG/elt 169/08;
- la relazione AIR relativa alla deliberazione n. 348/07 (di seguito: Relazione AIR);
- il documento "Previsioni della domanda di energia elettrica in Italia e del fabbisogno di potenza necessario – Anni 2008-2018" pubblicato da Terna nel mese di settembre 2008;
- il documento "Aggiornamento previsioni della domanda elettrica in Italia – Anni 2008-2018" pubblicato da Terna alla fine del mese di novembre 2008 (di seguito: previsione aggiornata Terna della domanda);
- la comunicazione di Terna in data 10 dicembre 2008, prot. TE/P20080019403 (prot. gen. dell'Autorità n. 39598 del 12 dicembre 2008);

- la lettera del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 3 dicembre 2008, prot. 4468SSL/08 (prot. gen. dell'Autorità n. 38072 del 3 dicembre 2008).

Considerato che:

- l'articolo 10 del TIT disciplina l'aggiornamento annuale, per il periodo 2008-2011, della tariffa TV1 a copertura dei costi per l'erogazione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica;
- l'articolo 18 del TIT disciplina l'aggiornamento annuale, per il periodo 2008-2011, della tariffa a copertura dei costi per l'erogazione del servizio di trasmissione dell'energia elettrica;
- l'articolo 30 del TIT disciplina l'aggiornamento annuale, per il periodo 2008-2011, della tariffa a copertura dei costi per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica;
- l'articolo 32 del TIT disciplina l'aggiornamento annuale, per il periodo 2008-2011, delle tariffa a copertura dei costi per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura per le utenze domestiche in bassa tensione;
- ai sensi dell'articolo 7 della deliberazione n. 348/07, fino al riordino complessivo della disciplina per l'erogazione del servizio di connessione, i contributi disciplinati dal TIC, sono aggiornati annualmente in coerenza con quanto previsto dal comma 10.1 del TIT;
- le sopra richiamate disposizioni, con riferimento all'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, prevedono l'aggiornamento annuale della quota parte dei corrispettivi tariffari a copertura dei costi operativi applicando:
    a) il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;
    b) il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, pari all'1,9% per la distribuzione, al 2,3% per la trasmissione e al 5% per la misura;
    c) il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;
- le sopra richiamate disposizioni, con riferimento all'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, prevedono l'aggiornamento annuale della quota parte dei corrispettivi tariffari a copertura dei costi relativi alla remunerazione del capitale investito applicando:
    a) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;
    b) il tasso di variazione atteso dei volumi del servizio erogato a livello nazionale;
    c) il tasso di variazione collegato agli investimenti netti realizzati;
    d) con riferimento ai soli servizi di distribuzione e trasmissione, il tasso di variazione collegato alla maggiore remunerazione riconosciuta ad alcune tipologie di investimento specificamente individuate;

- le sopra richiamate disposizioni, con riferimento ai servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, prevedono l'aggiornamento annuale della quota parte dei corrispettivi tariffari a copertura degli ammortamenti applicando:
  a) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;
  b) il tasso di variazione atteso dei volumi del servizio erogato a livello nazionale;
  c) il tasso di variazione collegato alla riduzione del capitale investito lordo per effetto di alienazioni, dismissioni effettuate a qualsiasi titolo e completamento della vita utile standard dei cespiti con esclusione, per il servizio di misura, delle dismissioni di misuratori elettromeccanici sostituiti con misuratori elettronici ai sensi della deliberazione n. 292/06;
  d) il tasso di variazione collegato agli investimenti lordi realizzati entrati in esercizio;
- ai sensi del comma 10.7 del TIT, nel corso del periodo di regolazione 1 gennaio 2008 – 31 dicembre 2011, entro il 31 ottobre di ciascun anno, a partire dall'anno 2009, l'Autorità determina una quota correttiva degli elementi $\rho_1(cot)$, $\rho_3(cot)$ della tariffa di riferimento TV1 da applicare nell'anno successivo t, alle tipologie contrattuali di cui al comma 2.2 lettere b) e c) sulla base di quanto disposto al comma 10.8 del TIT;
- ai sensi del comma 10.8 del TIT, la quota correttiva degli elementi $\rho_1(cot)$, $\rho_3(cot)$ della tariffa di riferimento TV1 di cui al comma 10.7 del medesimo TIT è determinata con l'obiettivo di compensare lo squilibrio ΔCOT tenendo conto della variazione attesa dei volumi del servizio erogato;
- identici meccanismi a quelli appena descritti, sono previsti per la tariffa domestica, ai sensi del comma 32.5 del TIT;
- ai sensi del comma 7.3 della deliberazione n. 157/07, i costi operativi connessi alle attività previste in materia di accesso ai dati di base, vengono quantificati e riconosciuti dall'Autorità sulla base dei costi mediamente stimati per le attività medesime, anche desumibili dai preventivi forniti dai distributori, con l'esclusione dei costi destinati a capitalizzazione;
- il comma 7.5 della deliberazione n. 157/07 ha disposto che la copertura dei costi riconosciuti di cui al citato comma 7.3 avvenga tramite l'adeguamento della componente tariffaria a copertura dei costi di commercializzazione del servizio di distribuzione, posta a carico dei clienti domestici, in modo da consentire il completo recupero degli oneri non oltre la fine dell'anno 2009;
- ai sensi del comma 7.6 della medesima deliberazione n. 157/07, la Direzione tariffe ha effettuato una specifica raccolta dati nell'ambito della quale è stato richiesto ai distributori di fornire il piano operativo per lo svolgimento delle attività preliminari di cui al citato comma 7.3 ed il dettaglio delle risorse previste per la realizzazione del piano operativo suddetto;
- il comma 7.7 della deliberazione n. 157/07 ha disposto l'attivazione a partire dall'1 ottobre 2008 dei sistemi finalizzati alla comunicazione dei dati di base ai venditori; e che in caso di ritardi rispetto alla data dell'1 ottobre 2008, il distributore è tenuto a versare le maggiorazioni di cui al precedente comma 7.5 al conto di cui all'articolo 62 del TIT, dal momento dell'attivazione delle

componenti medesime fino alla messa in attività del suddetto sistema di comunicazione;

- il comma 19.8 del TIT prevede che il capitale investito netto riconosciuto ai fini tariffari in ciascun anno t a partire dall'anno 2008, in relazione agli investimenti relativi al Piano di difesa di cui all'articolo 1 quinquies, comma 9, della legge n. 290/03, include le stime comunicate da Terna di entrata in esercizio di nuovi investimenti destinati a tale scopo entro il termine dell'anno t; e che su base annuale l'Autorità verifica eventuali differenze tra le entrate in esercizio stimate e le effettive entrate in esercizio;
- il comma 19.9 del TIT prevede che l'inclusione nel capitale investito netto riconosciuto ai fini tariffari di investimenti relativi al Piano di difesa di cui all'articolo 1 quinquies, comma 9, della legge n. 290/03 previsti per gli anni successivi al 2008 è subordinato all'entrata in esercizio degli investimenti netti inclusi nella base di capitale utilizzata ai fini della definizione dei livelli tariffari applicati nell'anno precedente;
- con riferimento alle informazioni fornite da Terna relativamente al Piano di difesa circa le entrate in esercizio a consuntivo 2007 e pre-consuntivo 2008,le medesime sono in linea con i valori comunicati sempre da Terna ai fini della fissazione della base di capitale inclusa nelle tariffe di trasmissione per l'anno 2008;
- ai fini dell'aggiornamento delle tariffe per l'anno 2009, salvo quanto disposto dai commi 19.8 e 19.9 del TIT in relazione al Piano di difesa, sono presi in considerazione gli investimenti netti effettivamente realizzati nell'anno 2007;
- la regolazione tariffaria vigente nell'anno 2007, contenuta nel Testo integrato 2004-2007, prevedeva una maggiorazione della remunerazione riconosciuta, solamente per gli investimenti di sviluppo della capacità di trasporto su reti di trasmissione;
- la regolazione tariffaria del periodo 2004-2007, in questo confermata per il periodo 2008-2001 con deliberazione n. 348/07, prevede che la maggiore remunerazione riconosciuta agli investimenti incentivati sia calcolata a partire dalla loro messa in esercizio;
- ai sensi dell'articolo 7 del TIT, ciascuna impresa distributrice applica alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a g), una tariffa obbligatoria fissata dall'Autorità a copertura dei costi relativi al servizio di distribuzione;
- la tariffa obbligatoria di distribuzione deve garantire, in media, un gettito tariffario coerente con la tariffa di riferimento TV1 di cui all'articolo 6 del TIT;
- sulla base delle informazioni a pre-consuntivo dell'anno 2008, fornito all'Autorità dalle maggiori imprese distributrici, le modalità di dimensionamento della tariffa obbligatoria adottate per l'anno 2008 sembrano far emergere un tendenziale eccesso di gettito rispetto alla tariffa di riferimento TV1;
- con deliberazione ARG/elt 117/08, l'Autorità ha proceduto alla riforma del sistema tariffario applicabile alla generalità delle utenze domestiche, confermando la tariffa D1 quale "tariffa di riferimento":
  a) mantenendo l'attuale criterio di differenziazione delle tariffe domestiche in base alla residenza anagrafica e all'impegno di potenza, fermo restando il vincolo di gettito complessivo pari a quello ottenibile tramite l'applicazione della tariffa D1 a tutti i clienti domestici;

b) prevedendo una struttura a scaglioni di consumo relativamente ai corrispettivi tariffari afferenti il servizio di trasporto, non solo per i clienti con tariffa D2 ma anche per quelli con tariffa D3, garantendo, nel contempo, l'uniformità tra detti scaglioni e quelli rilevanti ai fini dell'applicazione delle accise ai sensi del decreto legislativo n. 26/07;
c) disponendo il (parziale per la D2 e totale per la D3) riallineamento delle quote fisse (per punto di prelievo e per kW impegnato) verso la tariffa di riferimento D1, così da contemperare l'esigenza di una maggiore coerenza con i costi del servizio con l'obbiettivo di contenere entro limiti ragionevoli la variazione di spesa per i clienti con consumi medio-bassi con tariffa D2;
d) introducendo elementi di progressività sui corrispettivi a copertura dei servizi regolati.

Considerato che:

- il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (al netto dei tabacchi), rilevato dall'Istat, per il periodo giugno 2007 - maggio 2008, rispetto ai dodici mesi precedenti, pari alla variazione registrata dall'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati esclusi i tabacchi, è stato accertato nella misura del 2,4%;
- il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat e pubblicato il 10 settembre 2008, per il periodo relativo al II trimestre 2007 – I trimestre 2008, rispetto ai quattro trimestri precedenti, è stato accertato nella misura del 2,5%;
- al fine della fissazione dei parametri tariffari per l'anno 2008, con deliberazione n. 348/07 si è fatto riferimento alla stima delle variabili di scala del 2007, calcolata applicando ai valori registrati nel 2006, un incremento medio dello 0,8% per i punti di prelievo, dell'1% per l'energia e del 2% per la potenza;
- la difficile congiuntura economica internazionale rende particolarmente difficile la previsione della variazione della domanda di energia elettrica per i prossimi 12-18 mesi; e che tale difficoltà è palesata dalle ripetute revisioni effettuate da Terna negli ultimi mesi della variazione attesa della domanda di energia elettrica tra il 2007 e il 2008;
- tale aleatorietà espone ad un'accentuata rischiosità in particolare il servizio di trasmissione, i cui ricavi dipendono interamente da corrispettivi espressi in centesimi di €/kWh;
- nell'ambito del processo di consultazione che ha preceduto la definizione delle regole per il terzo periodo di regolazione confluite nella deliberazione n. 348/07, l'Autorità aveva proposto l'adozione per il servizio di trasmissione di strutture tariffarie tali da ridurre il rischio connesso con variazioni inattese dei volumi di energia elettrica trasportata.

Considerato che:

- l'articolo 25 del TIC prevede l'applicazione di un contributo in quota fissa a copertura degli oneri amministrativi dell'impresa distributrice per i cambi di

fornitore, salvo la franchigia di una richiesta per anno solare e il rientro sempre gratuito nel servizio di maggior tutela o di salvaguardia;
- alcuni venditori di energia elettrica operanti sul libero mercato hanno evidenziato come la presenza di detto contributo in quota fissa, nonostante la franchigia, possa risultare di ostacolo allo sviluppo della concorrenza, soprattutto nella fase di avvio;
- il contributo in quota fissa sopra richiamato concorre alla copertura dei costi riconosciuti alle imprese distributrici sulla base dei quali è stata predisposta la deliberazione n. 348/07;
- con deliberazione ARG/gas 159/08 l'Autorità ha rivisto la regolazione tariffaria relativa al servizio distribuzione gas; e che in relazione al gas naturale non è prevista l'applicazione di alcun contributo da parte dell'impresa distributrice in relazione alle richieste di cambio di fornitore, prevedendo una copertura dei relativi costi tramite i meccanismi di perequazione;

Considerato infine che:

- l'articolo 3 del decreto legge n. 185/08 assegna all'Autorità obbiettivi specifici di revisione della regolazione finalizzati a favorire una maggiore concorrenza nel settore dell'energia elettrica;
- lo sviluppo delle infrastrutture di rete e, in primo luogo, di quelle di trasmissione dell'energia elettrica, è essenziale per eliminare i vincoli fisici che gravano sul sistema elettrico nazionale e ostacolano la piena concorrenza tra produttori di energia elettrica.

Ritenuto opportuno:

- fissare il valore dell'energia elettrica trasportata, rilevante ai fini dell'applicazione della componente CTR, pari a circa 303 TWh, e fissare il tasso medio di variazione delle altre grandezze di scala rilevanti ai fini dell'aggiornamento per l'anno 2009, pari al +0,8% per i punti di prelievo e al +2,0% per la potenza impegnata, in coerenza con le variazioni annue registrate da tali ultime due variabili, negli ultimi anni;
- procedere all'aggiornamento degli elementi della tariffa TV1 e D1 a copertura dei costi commerciali della distribuzione, tenendo conto in maniera specifica degli investimenti relativi a tale attività nonché dei costi operativi da riconoscere ai sensi del comma 7.5 della deliberazione n. 157/07;
- sulla base degli elementi sopra elencati, procedere all'aggiornamento:
  a) della tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione, TV1, di cui all'articolo 6 del TIT e, coerentemente, della tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione di cui all'articolo 7 del TIT;
  b) della tariffa per il servizio di trasmissione, CTR, di cui all'articolo 13 del TIT e, coerentemente, della tariffa TRAS di cui all'articolo 5 del TIT;
  c) della tariffa di per il servizio di misura, MIS, di cui all'articolo 25 del TIT;
  d) dei corrispettivi di cui ai commi 16.1 e 17.1, lettera b), del TIT;
  e) della tariffa di riferimento per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura per le utenze domestiche in bassa tensione, D1 e, coerentemente,

delle tariffe D2 e D3, in coerenza con quanto già deciso con deliberazione ARG/elt 117/08;

f) dei contributi disciplinati dal TIC;

- tener conto, nel dimensionamento della tariffa di obbligatoria di distribuzione per l'anno 2009 rispetto alla tariffa di riferimento TV1 aggiornata, delle evidenze emerse a pre-consuntivo circa il tendenziale eccesso di gettito derivante dalle modalità di dimensionamento della tariffa obbligatoria 2008;
- rafforzare ulteriormente i meccanismi di incentivo all'entrata in esercizio di nuove infrastrutture di trasmissione strategiche per lo sviluppo della concorrenza;
- prevedere, a tal fine, l'attivazione di un meccanismo di incentivo "premio-penalità", ad accesso facoltativo, in base al quale offrire a Terna S.p.A. la possibilità di ottenere il riconoscimento della maggiorazione sulla remunerazione delle immobilizzazioni in corso relative a specifici e separatamente individuati interventi di sviluppo della rete, riconosciuti dall'Autorità come strategici ai fini della concorrenza, a fronte dell'impegno di garantire l'entrata in esercizio di tali nuovi impianti entro scadenze prestabilite; e che in caso di mancato rispetto dell'obbiettivo, siano previste adeguate riduzioni della maggior remunerazione riconosciuta;
- al fine di favorire la concorrenza tra venditori nel mercato libero della vendita di energia elettrica, sopprimere la norma che prevede l'applicazione di un contributo in quota fissa a copertura dei costi amministrativi dell'impresa di distribuzione, per le richieste di cambio di fornitore eccedenti la franchigia prevista;
- in relazione a quanto previsto dal precedente punto, prevedere che a garanzia dell'equilibrio economico-finanziario delle imprese distributrici, il minor ricavo tariffario sia compensato tramite un adeguamento del meccanismo di perequazione dei costi di distribuzione in media e bassa tensione.

Ritenuto che:

- l'eccezionale gravità della congiuntura economica, non preventivabile nel corso del 2007, renda comunque opportuno un intervento teso a limitare la rischiosità connessa a possibili forti oscillazioni della domanda di energia elettrica che potrebbero, in circostanze limite, mettere a rischio il piano di investimenti sulla rete di trasmissione nazionale;
- in tale prospettiva, tenuto conto della necessità di bilanciare rischi e opportunità in capo a imprese e clienti finali, sia opportuno introdurre un meccanismo, ad accesso facoltativo, da esercitarsi entro il 31 luglio 2009, di condivisione tra impresa e clienti finali degli effetti sulla variazione del ricavo connessi alle oscillazioni della domanda eccedenti una soglia fisiologica;
- per ragioni di maggior equità nei confronti dei clienti finali, chiamati a condividere parte del rischio volume relativo al servizio di trasmissione, qualora il meccanismo di cui al precedente punto venisse attivato, debba essere esteso alla rimanente parte del periodo di regolazione e mirato al riassorbimento degli effetti delle oscillazioni della domanda tanto in diminuzione quanto in aumento

DELIBERA

Articolo 1
Modificazioni e integrazioni dell'Allegato A alla deliberazione n. 348/07 (TIT)

1.1 All'articolo 38 del TIT, il comma 38.1 è sostituito dal seguente:

"38.1 In ciascun anno l'ammontare di perequazione di cui al comma 33.1, lettera e), è pari a:

$$DB = (RA*IC*w) + up + cs$$

dove

- DB è l'ammontare di perequazione dei costi di distribuzione su reti di media e bassa tensione;
- IC è l'indicatore di concentrazione della clientela;
- RA è la somma dei ricavi ammessi per ciascuna tipologia contrattuale dall'applicazione delle tariffe di riferimento TV1 e D1, a copertura dei costi di distribuzione in media e bassa tensione, calcolato considerando anche i ricavi ottenuti dal servizio distribuzione in media e bassa tensione prestato ad altre imprese distributrici;
- *cs*, a partire dall'anno 2009, è pari al prodotto tra l'importo di cui alla Tabella 2 del TIC e il numero di cambi di fornitore gestiti nell'anno dall'impresa distributrice eccedenti il primo per ciascun punto di prelievo ed esclusi, in ogni caso, i cambi di fornitore relativi al rientro di clienti finali nel servizio di maggior tutela o nel servizio di salvaguardia;
- *up* sono i minori ricavi, calcolati applicando la componente TRAS ed i parametri della tariffa TV1 a copertura dei costi di distribuzione in media e bassa tensione, relativi ai servizi di trasmissione e di distribuzione erogati dall'impresa distributrice per usi propri di trasmissione e di distribuzione. Sono valorizzati in tale componente anche gli eventuali minori ricavi per i distributori che presentino punti di interconnessione con l'RTN ove l'energia ceduta a Terna è superiore all'energia prelevata;
- *w* è un coefficiente che esprime l'incidenza dei costi operativi diretti di distribuzione in media e bassa tensione sui costi totali di distribuzione in media e bassa tensione riconosciuti, e assume valore pari a 0,3.

Articolo 2
Modificazioni e integrazioni dell'Allegato B alla deliberazione n. 348/07 (TIC)

2.1 L'articolo 25 del TIC è sostituito dal seguente:

"Articolo 25

Volture, subentri e cambi di fornitore

25.1 Per le richieste di voltura e subentro e per ogni altra modifica contrattuale che non richieda un aumento della potenza a disposizione, ad eccezione di quanto stabilito per i cambi di fornitore dal successivo comma 25.2, si applica il contributo in quota fissa, a copertura degli oneri amministrativi, stabilito nella Tabella 2.

25.2 Nessun contributo è dovuto per i cambi di fornitore."

Articolo 3

Incentivo all'accelerazione dell'entrata in esercizio degli investimenti in trasmissione

3.1 Entro il 31 marzo 2009, con separato provvedimento, l'Autorità definisce un meccanismo integrativo alle disposizioni del TIT per incentivare l'accelerazione dell'entrata in esercizio degli investimenti in sviluppo della capacità di trasporto sull'RTN, in coerenza con i criteri definiti dal presente articolo.

3.2 Il meccanismo di cui al comma 3.1, a carattere facoltativo, prevede il riconoscimento della maggior remunerazione di cui al comma 19.11 del TIT, a partire dall'1 gennaio 2010, anche sul capitale investito relativo ad immobilizzazioni in corso al 31 dicembre 2008, nei limiti di quanto previsto dai successivi commi.

3.3 Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3.1, ai fini dell'accesso al meccanismo di cui al medesimo comma 3.1, Terna predispone e sottopone all'Autorità una proposta dove il capitale investito relativo ad immobilizzazioni in corso per il quale viene richiesta l'applicazione della maggior remunerazione è ripartito per singolo intervento di sviluppo della capacità di trasporto, fornendo in relazione a ciascuno:

a) descrizione dettagliata delle caratteristiche, delle finalità e della localizzazione del intervento;
b) tipologia di investimento, tra quelle previste dal comma 19.6 del TIT, di presunta appartenenza dell'intervento;
c) stato del processo autorizzativo;
d) data di inizio dei lavori, principali scadenze di avanzamento lavori e data presunta di fine ed entrata in esercizio;
e) ripartizione per tipologia di cespite, con il medesimo livello di dettaglio richiesto ai fini degli aggiornamenti tariffari annuali, del valore delle immobilizzazioni in corso oggetto della proposta;

3.4 In relazione alla proposta eventualmente avanzata da Terna ai sensi del comma 3.3, l'Autorità, entro i successivi 60 giorni, ne valuta l'ammissibilità sulla base della rilevanza strategica dell'intervento, della completezza e adeguatezza delle informazioni fornite e della ragionevolezza delle tempistiche di entrata in servizio previste.

3.5 Per ciascun intervento ammesso alla maggior remunerazione anticipata ai sensi dei precedenti commi del presente articolo l'Autorità, con proprio provvedimento, fissa il termine di entrata in esercizio dell'intervento e le modalità di accertamento del rispetto del medesimo.

3.6 Il meccanismo per incentivare l'accelerazione dell'entrata in esercizio degli investimenti in sviluppo della capacità di trasporto sull'RTN, di cui al comma 3.1, è definito nel rispetto dei seguenti criteri:
   a) il mancato rispetto del termine fissato ai sensi del precedente comma 3.5, con riferimento a ciascun singolo intervento, comporta la restituzione integrale della maggior remunerazione riconosciuta sul valore delle immobilizzazioni in corso ad esso riconosciuta;
   b) fermo restando quanto previsto dalla precedente lettera, qualora l'entrata in esercizio effettiva di un intervento ammesso alla maggior remunerazione ai sensi del presente articolo ecceda di oltre un anno il termine fissato ai sensi del comma 3.5, la durata della maggiorazione del tasso di remunerazione disciplinata dal comma 19.6 è ridotta proporzionalmente;
   c) qualora l'entrata in esercizio effettiva di un intervento ammesso alla maggior remunerazione ai sensi del presente articolo venga anticipata di oltre un anno rispetto al termine fissato ai sensi del comma 3.5, la durata della maggiorazione del tasso di remunerazione disciplinata dal comma 19.6 è aumentata proporzionalmente.

Articolo 4

Meccanismo facoltativo di garanzia sul livello del ricavo riconosciuto al servizio di trasmissione

4.1 Per il periodo 2009-2011 è istituito il meccanismo di garanzia dei ricavi di trasmissione definito nei successivi commi del presente articolo, relativo al servizio di trasmissione di cui al comma 2.1, lettera a), del TIT.

4.2 In ciascun anno del periodo 2009-2011 qualora, rispetto ai volumi di energia elettrica presi a riferimento per la determinazione delle tariffe di trasmissione di cui al comma 13.1, lettera a) e 16.1 del TIT nell'anno medesimo, a consuntivo si registrino variazioni eccedenti, in più o in meno, la franchigia dello 0,5%, il maggiore o minore ricavo tariffario derivante dal superamento di detta franchigia è posto in capo al conto UC3 di cui al comma 54.1, lettera h) del TIT.

4.3 L'accesso al meccanismo di garanzia di cui al presente articolo è facoltativo e non può essere limitato temporalmente rispetto al periodo di cui al comma 4.1.

4.4 Terna, ai fini di accedere al meccanismo di garanzia, presenta specifica istanza all'Autorità entro il termine inderogabile del 31 marzo 2009.

Articolo 5

Aggiornamento per l'anno 2009 dei corrispettivi per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica

5.1 Le Tabelle 1, 2, 3, 6, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23 e 24, dell'Allegato n. 1 del TIT, sono sostituite con le tabelle con medesima numerazione di cui all'allegato <u>*Tabelle TIT 2009*</u>, del presente provvedimento.

5.2 Per l'anno 2009, la componente tariffaria di cui al comma 16.1 del TIT è fissata pari a 0,0270 centesimi di euro/kWh.

5.3 Per l'anno 2009, la componente di cui al comma 17.1, lettera b) è pari a 0,0120 centesimi di euro/kWh.

Articolo 6

Aggiornamento per l'anno 2009 dei corrispettivi applicati alle utenze domestiche in bassa tensione per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica

6.1 Le Tabelle 9, 10, 11 e 12 dell'Allegato n. 1 del TIT, sono sostituite con le tabelle con medesima numerazione di cui all'Allegato *Tabelle TIT 2009*.

Articolo 7

Aggiornamento per l'anno 2009 delle condizioni economiche del servizio di connessione

7.1 Le tabelle da 1 a 8 del TIC sono sostituite con le tabelle con medesima numerazione di cui all'Allegato *Tabelle TIC 2009*.

Articolo 8

Restituzione del corrispettivo a copertura dei costi operativi per l'accesso ai dati di base di cui alla deliberazione n. 157/07

8.1 Le disposizioni di cui al presente articolo sostituiscono quanto previsto dal comma 7.7 della deliberazione n. 157/07.

8.2 In relazione all'attivazione dei sistemi finalizzati alla comunicazione dei dati di base ai venditori ai sensi della deliberazione n. 157/07, per ciascun giorno di ritardo rispetto al termine dell'1 ottobre 2008 previsto dal comma 7.7 della medesima deliberazione, il distributore è tenuto a restituire, proporzionalmente, le maggiorazioni riconosciute in tariffa ai sensi del comma 7.5 della citata deliberazione n. 157/07.

8.3 L'importo oggetto di restituzione di cui al precedente comma 8.2, è determinato secondo la presente formula:

$$RM = M * Dom * Rit$$

dove:

- RM è l'importo totale da restituire ai sensi del presente articolo;
- M è la maggiorazione unitaria, per cliente domestico per anno, riconosciuta ai sensi del comma 7.5 della deliberazione n. 157/07, pari a 0,77 centesimi di euro;
- Dom è il numero di clienti domestici serviti dall'impresa distributrice al 31 dicembre 2008;
- Rit è il rapporto tra il numero di giorni di ritardo dell'attivazione dei sistemi finalizzati alla comunicazione dei dati di base ai venditori, rispetto al termine dell'1 ottobre 2008 e il numero di giorni compresi tra l'1 ottobre 2008 e il 31 dicembre 2009, pari ai 456;

8.4 L'impresa distributrice effettua il rimborso dell'importo di cui al comma 8.3 su base bimestrale, con la medesima cadenza prevista dal comma 50.1 del TIT, a partire dal primo bimestre 2009, nei limiti del gettito relativo alla maggiorazione M di cui al medesimo comma 8.3, fatturata in ciascun bimestre di competenza dell'anno 2009.

8.5 Nel caso in cui, all'1 gennaio 2009, l'impresa distributrice risulti ancora inottemperante rispetto all'attivazione dei sistemi finalizzati alla comunicazione dei dati di base ai venditori, fino ad avvenuta attivazione dei medesimi sistemi, con la medesima cadenza di cui al precedente comma 8.4, versa l'intero gettito relativo alla maggiorazione M di cui al comma 8.3 fatturato in ciascun bimestre, salvo conguaglio una volta determinato l'importo RM.

8.6 Le restituzioni effettuate ai sensi dei precedenti commi del presente articolo, sono destinate al Conto di cui all'articolo 62 del TIT.

Articolo 9
Disposizioni finali

9.1 Gli articoli 3 e 4 del presente provvedimento entrano in vigore dalla data di pubblicazione del medesimo.

9.2 I rimanenti articoli del presente provvedimento entrano in vigore dall'1 gennaio 2009.

9.3 Il presente provvedimento viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), ed entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

9.4 L'Allegato A e l'Allegato B alla deliberazione n. 348/07, con le modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Milano, 19 dicembre 2008

Il presidente: ORTIS

TABELLE TIT 2009

Tabella 1 : Componente TRAS

Tipologie di contratto di cui comma 2.2		*TRAS* centesimi di euro/kWh	
		Anno 2008	Anno 2009
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	0,356	0,375
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	0,356	0,375
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	0,338	0,356
lettera e)	Altre utenze in media tensione	0,338	0,356
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione diverse da quelle di cui alla lettera g)	0,331	0,348
lettera g)	Utenze in altissima tensione, superiore a 220kV	0,326	0,344

Tabella 2: Componenti ρ1 e ρ3 della tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione TV1, e suoi elementi, di cui all'articolo 6

Tipologie di contratto di cui comma 2.2	Componenti delle tariffe di riferimento TV1			
	ρ1		ρ3	
	centesimi di euro/punto di prelievo per anno		centesimi di euro/kWh	
	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2008	Anno 2009
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	-	-	1,210	1,243
lettera c) Altre utenze in bassa tensione	11.355,24	11.659,71	0,991	1,018
lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	-	-	0,654	0,672
lettera e) Altre utenze in media tensione	668.637,00	686.567,34	0,086	0,088
lettera f) Utenze in alta e altissima tensione diverse da quelle di cui alla lettera g)	1.946.442,60	1.998.931,75	0,059	0,061
lettera g) Utenze in altissima tensione, superiore a 220kV	1.946.442,60	1.998.931,75	0,058	0,060

Tipologie di contratto di cui comma 2.2	Elementi della componente ρ1					
	ρ1 (disMT)		ρ1 (disBT)		ρ1(cot)	
	centesimi di euro/punto di prelievo per anno		centesimi di euro/punto di prelievo per anno		centesimi di euro/punto di prelievo per anno	
	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2008	Anno 2009
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	-	-	-	-	-	-
lettera c) Altre utenze in bassa tensione	-	-	10.905,00	11.197,33	450,24	462,38
lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	-	-	-	-	-	-
lettera e) Altre utenze in media tensione	630.151,80	647.044,32	-	-	38.485,20	39.523,02
lettera f) Utenze in alta e altissima tensione diverse da quelle di cui alla lettera g)	-	-	-	-	1.946.442,60	1.998.931,75
lettera g) Utenze in altissima tensione, superiore a 220kV	-	-	-	-	1.946.442,60	1.998.931,75

Tipologie di contratto di cui al comma 2.2	Elementi della componente ρ3							
	ρ3 (disAT)		ρ3 (disMT)		ρ3 (disBT)		ρ3(cot)	
	centesimi di euro/kWh		centesimi di euro/kWh		centesimi di euro/kWh		centesimi di euro/kWh	
	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2008	Anno 2009
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	0,069	0,071	0,641	0,658	0,481	0,494	0,019	0,020
lettera c) Altre utenze in bassa tensione	0,095	0,098	0,896	0,920	-	-	-	-
lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	0,071	0,073	0,547	0,562	-	-	0,036	0,037
lettera e) Altre utenze in media tensione	0,086	0,088	-	-	-	-	-	-
lettera f) Utenze in alta e altissima tensione diverse da quelle di cui alla lettera g)	0,059	0,061	-	-	-	-	-	-
lettera g) Utenze in altissima tensione, superiore a 220kV	0,058	0,060	-	-	-	-	-	-

Tabella 3: Componenti delle tariffe obbligatorie per il servizio di distribuzione, di cui all'articolo 7

Tipologie di contratto di cui al comma 2.2		Quota fissa		Quota potenza		Quota energia		Codice tariffa
		centesimi di euro/punto di prelievo per anno		centesimi di euro/kW per anno		centesimi di euro/kWh		
		Anno 2008	Anno 2009	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2008	Anno 2009	
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	-	-	-	-	1,210	1,243	BTIP
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile fino a 16,5 kW:							
	- per potenze impegnate inferiori o uguali a 1.5 kW	450,24	462,38	2.745,71	2.730,26	0,105	0,108	BTA1
	- per potenze impegnate superiori a 1.5 kW e inferiori o uguali a 3 kW	450,24	462,38	2.608,42	2.581,87	0,105	0,108	BTA2
	- per potenze impegnate superiori a 3 kW e inferiori o uguali a 6 kW	450,24	462,38	2.890,22	2.878,64	0,105	0,108	BTA3
	- per potenze impegnate superiori a 6 kW e inferiori o uguali a 10 kW	495,26	508,62	2.890,22	2.878,64	0,105	0,108	BTA4
	- per potenze impegnate superiori a 10 kW	495,26	508,62	2.890,22	2.878,64	0,105	0,108	BTA5
	Altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW	450,24	462,38	2.745,71	2.730,26	0,100	0,103	BTA6
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	-	-	-	-	0,654	0,672	MTIP
lettera e)	Altre utenze in media tensione con potenza disponibile fino a 100 kW	44.257,98	45.451,47	3.150,76	3.008,75	0,103	0,106	MTA1
	Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 100 kW e inferiore a 500 kW	39.832,18	40.906,32	2.835,68	2.685,23	0,093	0,095	MTA2
	Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 500 kW	38.485,20	39.523,02	2.489,10	2.329,36	0,081	0,084	MTA3
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione diverse da quelle di cui alla lettera g)	1.946.442,60	1.998.931,75	-	-	0,059	0,061	ALTA
lettera g)	Utenze in altissima tensione, superiore a 220 kV	1.946.442,60	1.998.931,75	-	-	0,058	0,060	AATE

Tabella 6: Componente CTR per il servizio di trasmissione per le imprese distributrici

centesimi di euro/kWh	
Anno 2008	Anno 2009
0,326	0,344

Tabella 8.1: Componenti MIS, di cui all'articolo 25

Tipologie di contratto di cui comma 2.2		*MIS1*		*MIS3*	
		centesimi di euro/punto di prelievo per anno		centesimi di euro/kWh	
		Anno 2008	Anno 2009	Anno 2008	Anno 2009
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	-	-	0,065	0,066
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	2.682,00	2.710,69	-	
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	-	-	0,061	0,063
lettera e)	Altre utenze in media tensione	29.878,32	30.664,77	-	-
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione diverse da quelle di cui alla lettera g)	253.954,32	263.892,66	-	-
lettera g)	Utenze in altissima tensione, superiore a 220kV	253.954,32	263.892,66	-	-

Tabella 8.2: Elementi MIS (INS) delle componenti MIS, di cui all'articolo 26

Tipologie di contratto di cui comma 2.2		*MIS1(INS)*		*MIS3(INS)*	
		centesimi di euro/punto di prelievo per anno		centesimi di euro/kWh	
		Anno 2008	Anno 2009	Anno 2008	Anno 2009
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	-	-	0,036	0,037
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	1.164,00	1.207,99	-	-
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	-	-	0,051	0,053
lettera e)	Altre utenze in media tensione	19.866,84	20.680,60	-	-
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione diverse da quelle di cui alla lettera g)	243.511,44	253.485,90	-	-
lettera g)	Utenze in altissima tensione, superiore a 220kV	243.511,44	253.485,90	-	-

Tabella 8.3: Elementi MIS (RAC) delle componenti MIS, di cui all'articolo 26

Tipologie di contratto di cui comma 2.2		*MIS1(RAC)*		*MIS3(RAC)*	
		centesimi di euro/punto di		centesimi di euro/kWh	
		Anno 2008	Anno 2009	Anno 2008	Anno 2009
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	-	-	0,021	0,021
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	1.035,72	1.031,66	-	-
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	-	-	0,009	0,009
lettera e)	Altre utenze in media tensione	7.456,92	7.484,04	-	-
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione diverse da quelle di cui alla lettera g)	7.489,32	7.517,77	-	-
lettera g)	Utenze in altissima tensione, superiore a 220kV	7.489,32	7.517,77	-	-

Tabella 8.4: Elementi MIS (VER) delle componenti MIS, di cui all'articolo 26

Tipologie di contratto di cui comma 2.2		*MIS1(VER)*		*MIS3(VER)*	
		centesimi di euro/punto di		centesimi di euro/kWh	
		Anno 2008	Anno 2009	Anno 2008	Anno 2009
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	-	-	0,008	0,008
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	482,28	471,04	-	-
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	-	-	0,001	0,001
lettera e)	Altre utenze in media tensione	2.554,56	2.500,13	-	-
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione diverse da quelle di cui alla lettera g)	2.953,56	2.888,99	-	-
lettera g)	Utenze in altissima tensione, superiore a 220kV	2.953,56	2.888,99	-	-

Tabella 9: Componenti della tariffa di riferimento D1, di cui all'articolo 31

	componente $\sigma1$			componente $\sigma2$	componente $\sigma3$			
	mis	cot	totale		trasm	dis AT	dis MT	totale
	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kW per anno	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/kWh
Anno 2008	2.044,20	282,80	2.327,00	1.307,40	0,356	0,084	0,811	1,251
Anno 2009	2.089,28	291,20	2.380,48	1.342,45	0,375	0,086	0,833	1,294

Tabella 10 - Componente τ3 della tariffa D2

Scaglioni di consumo (kWh/anno)		Componente τ3 (centesimi di euro/kWh)	
da	fino a	Anno 2008	Anno 2009
0	900	-	0,354
901	1800	1,116	0,354
1801	2640	3,838	3,960
2641	3540	10,924	8,838
3541	4440	11,602	8,838
oltre 4440		4,462	14,987

Tabella 11 - Componenti τ1 e τ2 della tariffa D2

	Componente τ1 (centesimi di euro/punto di prelievo per anno)	Componente τ2 (centesimi di euro/kW per anno)
Anno 2008	23,03	449,81
Anno 2009	511,49	513,40

Tabella 12 - Componenti τ1, τ2 e τ3 della tariffa D3

Componente τ1 (centesimi di euro/punto di prelievo per anno)		Componente τ2 (centesimi di euro/kW per anno)		Componente τ3 Scaglioni di consumo (kWh/anno)		Componente τ3 (centesimi di euro/kWh)	
Anno 2008	Anno 2009	Anno 2008	Anno 2009	da	fino a	Anno 2008	Anno 2009
2.475,57	2.380,48	1.381,56	1.417,85	0	900	4,462	2,052
				901	1800	4,462	2,052
				1801	2640	4,462	3,960
				2641	3540	4,462	8,838
				3541	4440	4,462	8,838
				oltre 4440		4,462	14,987

Tabella 15: Quota parte dei corrispettivi unitari della tariffa TV1 e della tariffa D1 a copertura dei costi diretti di distribuzione in alta tensione per tipologia di utenza (ρ3'c(disAT))

Tipologie	Valore di ρ3'c(disAT) centesimi di euro/kWh	
	Anno 2008	Anno 2009
Bassa tensione - usi domestici	0,0572	0,0587
Bassa tensione - illuminazione pubblica	0,0445	0,0457
Bassa tensione - altri usi	0,0554	0,0569
Media tensione - illuminazione pubblica	0,0282	0,0290
Media tensione - altri usi	0,0529	0,0543
Alta tensione	0,0315	0,0323
Altissima tensione	0,0315	0,0323

Tabella 17: Quota parte dei corrispettivi unitari della tariffa TV1 e della tariffa D1 a copertura dei costi diretti di trasfomazione dal livello di alta al livello di media tensione per tipologia di utenza (ρ_1^{tc}(disMT) , (ρ_3^{tc}(disMT))

Tipologie	ρ_1^{tc}(disMT) centesimi di euro/punto di prelievo per anno		ρ_3^{tc}(disMT) centesimi di euro/kWh	
	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2008	Anno 2009
Bassa tensione - usi domestici	-	-	0,1214	0,1247
Bassa tensione - illuminazione pubblica	-	-	0,0958	0,0983
Bassa tensione - altri usi	-	-	0,1341	0,1377
Media tensione - illuminazione pubblica	-	-	0,1052	0,1081
Media tensione - altri usi	102.859,02	105.616,37	-	-

Tabella 18: Quota parte dei corrispettivi unitari della tariffa TV1 e della tariffa D1 a copertura dei costi di trasfomazione dal livello di alta al livello di media tensione per tipologia di utenza

Tipologie	centesimi di euro/punto di prelievo per anno		centesimi di euro/kWh	
	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2008	Anno 2009
Bassa tensione - usi domestici	-	-	0,2250	0,2311
Bassa tensione - illuminazione pubblica	-	-	0,1776	0,1823
Bassa tensione - altri usi	-	-	0,2486	0,2553
Media tensione - illuminazione pubblica	-	-	0,1950	0,2004
Media tensione - altri usi	190.663,14	195.774,25	-	-

Tabella 20: Quota parte degli elementi MIS (INS) delle componenti MIS e dell'elemento σ1(mis), di cui all'articolo 40, a copertura dei costi di capitale relativi ai contatori elettronici

Tipologie di contratto di cui comma 2.2		Quote parti *σ 1(mis) MIS1(INS)*		*Quota parte MIS3(INS)*	
		centesimi di euro/punto di prelievo per anno		centesimi di euro/kWh	
		Anno 2008	Anno 2009	Anno 2008	Anno 2009
lettera a)	Utenze domestiche in bassa tensione	992,79	1.053,69		
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica			0,0303	0,0321
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	992,79	1.053,69		

Tabella 21: Quota parte degli elementi MIS (INS) delle componenti MIS e dell'elemento σ1(mis), di cui all'articolo 40, a copertura dei costi di capitale relativi ai contatori elettromeccanici

Tipologie di contratto di cui comma 2.2		Quote parti *σ 1(mis) MIS1(INS)*		*Quota parte MIS3(INS)*	
		centesimi di euro/punto di prelievo per anno		centesimi di euro/kWh	
		Anno 2008	Anno 2009	Anno 2008	Anno 2009
lettera a)	Utenze domestiche in bassa tensione	115,83	100,34		
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica			0,0035	0,0031
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	115,83	100,34		

Tabella 22: Quota parti degli elementi MIS1(RAC), MIS3(RAC) e dell'elemento σ1(mis) a copertura dei costi di capitale, ivi inclusi gli ammortamenti, dei sistemi di raccolta dei dati di misura di energia elettrica

Tipologie di contratto di cui comma 2.2		Quote parti *σ 1(rac) MIS1(RAC)*		*Quota parte MIS3(RAC)*	
		centesimi di euro/punto di prelievo per anno		centesimi di euro/kWh	
		Anno 2008	Anno 2009	Anno 2008	Anno 2009
lettera a)	Utenze domestiche in bassa tensione	338,29	352,14		
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica			0,0103	0,0100
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	338,29	352,14		

Tabella 23: Quota parte degli elementi MIS (INS) delle componenti MIS e dell'elemento σ1(*mis*), di cui all'articolo 40, per il calcolo del termine RPM

Tipologie di contratto di cui comma 2.2	$\sigma 1(mis)_{cirBT}$ $MIS1(INS)_{cirBT}$		$MIS3(INS)_{cirBT}$	
	centesimi di euro/punto di prelievo per anno		centesimi di euro/kWh	
	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2008	Anno 2009
lettera a) Utenze domestiche in bassa tensione	65,63	54,87		
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica			0,002	0,002
lettera c) Altre utenze in bassa tensione	65,63	54,87		

Tabella 24: Corrispettivi unitari a copertura dei costi di commercializzazione del servizio di distribuzione e del servizio di vendita riconosciuti alle imprese distributrici che erogano il servizio di maggior tutela per i punti di prelievo di prelievo s

Tipologie di contratto di cui comma 2.2		$\sigma'_1(cot)$, $\rho'_1(cot)$		$\rho'_3(cot)$		$\sigma'_1(cov)$, $\rho'_1(cov)$		$\rho'_3(cov)$	
		centesimi di euro/punto di prelievo per anno		centesimi di euro/kWh		centesimi di euro/punto di prelievo per anno		centesimi di euro/kWh	
		Anno 2008	Anno 2009	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2008	Anno 2009
lettera a)	Utenze domestiche in bassa tensione	1.302,42	1.338,31	-	-	214,19	219,97	-	-
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	-	-	0,058	0,060	-	-	0,010	0,010
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	2.073,55	2.129,47	-	-	328,25	337,10	-	-

TABELLE TIC 2009

Tabella 1 Contributi per la realizzazione di connessioni permanenti ordinarie in bassa tensione

	Anno 2008	Anno 2009
a) Per distanza tra il punto di prelievo e la cabina di riferimento (quota distanza):		
- quota fissa [Euro]	185,22	186,20
- quota aggiuntiva da applicare per ogni 100 metri o frazione superiore a 50 metri eccedenti la distanza di 200 metri dalla cabina di riferimento, fino a 700 metri [Euro]	92,85	93,34
- quota aggiuntiva da applicare per ogni 100 metri o frazione superiore a 50 metri eccedenti la distanza di 700 metri dalla cabina di riferimento, fino a 1.200 metri [Euro]	185,22	186,20
- quota aggiuntiva da applicare per ogni 100 metri o frazione superiore a 50 metri eccedenti la distanza di 1200 metri dalla cabina di riferimento [Euro]	370,45	372,42
b) Per ogni kW di potenza messo a disposizione (quota potenza) [Euro/kW]	69,6377	70,0071

Tabella 2 Contributi in quota fissa a copertura di oneri amministrativi

	Anno 2008	Anno 2009
Importo unitario dei contributi in quota fissa a copertura di oneri amministrativi [Euro]	27,00	27,14

Tabella 3 Contributi per la realizzazione di connessioni permanenti ordinarie in media tensione

	Anno 2008	Anno 2009
a) Per distanza tra il punto di prelievo e la cabina di riferimento (quota distanza):		
- quota fissa [Euro]	464,24	466,70
- quota aggiuntiva da applicare per ogni 100 metri o frazione superiore a 50 metri eccedenti la distanza di 1000 metri dalla cabina di riferimento [Euro]	46,42	46,67
b) Per ogni kW di potenza messo a disposizione (quota potenza) [Euro/kW]	55,4258	55,7198

Tabella 4 Contributi in quota fissa per il passaggio dalla bassa alla media tensione

	Anno 2008	Anno 2009
Importo unitario dei contributi in quota fissa per il passaggio dalla bassa alla media tensione [Euro]	437,24	439,56

Tabella 5 Contributi per connessioni temporanee in bassa tensione

	Anno 2008	Anno 2009
a) Per richieste di connessione che non comportino la realizzazione di una cabina MT/BT [Euro/kW]	18,4752	18,5732
b) Per richieste di connessione che comportino la realizzazione di una cabina MT/BT [Euro/kW]	64,9003	65,2446
c) Per richieste di connessione relative a spettacoli viaggianti, manifestazioni e feste patronali, popolari, politiche, religiose, sportive, teatrali, riprese cinematografiche, televisive e simili:		
- per potenze impegnate fino a 3 kW [Euro]	31,27	31,44
- per potenze impegnate da oltre 3 kW fino a 30 kW [Euro]	50,20	50,47
- per potenze impegnate da oltre 30 kW fino a 100 kW [Euro]	88,12	88,59
- per potenze impegnate oltre 100 kW [Euro]	126,02	126,69
d) Supplemento per operazioni di connessione e di distacco eseguite, dietro esplicita richiesta, fuori orario di lavoro [Euro]	18,47	18,57

Tabella 6 Contributi per connessioni temporanee in media tensione

	Anno 2008	Anno 2009
a) Contributo unitario per ogni kW di potenza messo a disposizione [Euro/kW]	55,4258	55,7198
b) Supplemento per operazioni di connessione e di distacco eseguite, dietro esplicita richiesta, fuori orario di lavoro [Euro]	18,47	18,57

Tabella 7 Contributi per alimentazioni a mezzo di impianto di generazione locale

	Anno 2008	**Anno 2009**
Corrispettivo per ogni kW di potenza messa a disposizione [Euro/kW]	69,1638	69,5307
Quota fissa [Euro]	477,05	479,58

Tabella 8 Contributi per altre prestazioni specifiche

	Anno 2008	**Anno 2009**
a) Contributo per disattivazioni e attivazioni a seguito di morosità, riallacciamento e distacco di utenze stagionali a carattere ricorrente [Euro]	27,00	27,14
b) Contributo per richieste di spostamento dei gruppi di misura entro un raggio di 10 metri dalla precedente ubicazione [Euro]	200,00	201,06
c) Contributo per richieste di verifica del corretto funzionamento del gruppo di misura [Euro]	50,00	50,27
d) Contributo per richieste di verifica della tensione di alimentazione [Euro]	150,00	150,80

08A10051

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2008.

Aggiornamento per l'anno 2009 del corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna e revisione dei corrispettivi di cui agli articoli 45, 48 e 73 della deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06. (Deliberazione n. ARG/elt 189/08).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 dicembre 2008

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99, e sue modifiche e provvedimenti applicativi (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il decreto del Ministro delle attività produttive 20 aprile 2005 (di seguito: decreto 20 aprile 2005);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 ottobre 2005, n. 226/05;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2005, n. 290/05;
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 e l'allegato A alla medesima deliberazione (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 351/07 (di seguito: deliberazione n. 351/07);
- la lettera della Direzione Mercati dell'Autorità alla società Terna SpA (di seguito: Terna) del 5 dicembre 2008, prot. Autorità 38743 del 5 dicembre 2008 (di seguito: lettera 5 dicembre 2008);
- la nota di Terna all'Autorità in data 9 dicembre 2008, protocollo Autorità 39520 del 11 dicembre 2008 (di seguito: nota 11 dicembre 2008);
- la lettera di Terna all'Autorità in data 15 dicembre 2008, prot. Autorità 40300 del 15 dicembre 2008 (di seguito: lettera 15 dicembre 2008).

Considerato che:

- con la deliberazione n. 351/07 l'Autorità ha approvato il valore del corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento di Terna di cui all'articolo 46 della

deliberazione n. 111/06 (di seguito: corrispettivo DIS) valevole per l'anno 2008 definendone le modalità di aggiornamento per gli anni successivi;

- il valore del corrispettivo DIS è definito entro la fine di ciascun anno per permettere la copertura dei costi riconosciuti a Terna per l'attività di dispacciamento dell'energia elettrica nell'anno successivo;
- la deliberazione n. 351/07 stabilisce che il corrispettivo DIS venga aggiornato dall'Autorità utilizzando i medesimi criteri e modalità previsti per la componente CTR di cui all'articolo 18 del TIT ad eccezione:
    a. del tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti applicato alla quota parte del corrispettivo DIS a copertura dei costi operativi, fissato pari al 1,1 % e
    b. della mancata rivalutazione del capitale investito corrispondente agli oneri di acquisizione da parte di Terna del ramo d'azienda della società Gestore della rete di trasmissione nazionale SpA;
- con la lettera 15 dicembre 2008 Terna ha comunicato all'Autorità le informazioni necessarie all'adeguamento del corrispettivo DIS con particolare riferimento alla quota a copertura dei costi relativi alla remunerazione del capitale investito;
- il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati esclusi i tabacchi rilevato dall'Istat è stato per il periodo giugno 2007 - maggio 2008 pari al 2,4%;
- il tasso di variazione medio annuo del delatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat per il periodo secondo trimestre 2007 – primo trimestre 2008 rispetto ai quattro trimestri precedenti, è stato accertato nella misura del 2,5%;
- la deliberazione n. 351/07 ha previsto un meccanismo di premi e penalità applicati a Terna nell'ambito dell'attività di dispacciamento i cui effetti economici, per i risultati conseguiti nell'anno 2008, concorreranno alla determinazione del corrispettivo DIS a partire dall'anno 2010.

Considerato inoltre che:

- su richiesta dell'Autorità, Terna, con la lettera 11 dicembre 2008, ha comunicato lo stato dei conti relativi alla gestione dei flussi economici derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di dispacciamento di cui alla deliberazione n. 111/06 e dalla copertura delle spese cui i medesimi corrispettivi si riferiscono;
- l'analisi dello stato dei conti di cui al precedente alinea unitamente alla stima attesa degli oneri che i medesimi conti dovranno coprire nel corso dell'anno 2009 e della stima della domanda di energia elettrica attesa per il medesimo anno permettono di aggiornare il valore di alcuni corrispettivi di dispacciamento previsti dalla deliberazione n. 111/06;
- in particolare lo stato dei conti relativi ai corrispettivi:
    a. a reintegrazione dei costi di generazione delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ammesse alla reintegrazione dei costi di cui all'articolo 45 della deliberazione n. 111/06,
    b. a copertura dei costi per la remunerazione della capacità produttiva di cui all'articolo 48 della deliberazione n. 111/06,

unitamente alla stima di gettito necessario per l'anno 2009, consentono una riduzione dei predetti corrispettivi per il medesimo anno;

- l'analisi di cui al precedente alinea permette di considerare adeguato il valore fissato per il corrispettivo di cui all'articolo 73 della deliberazione n. 111/06, a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico.

Ritenuto che:

- sia opportuno aggiornare il corrispettivo DIS per l'anno 2009, adottando la metodologia prevista dalla deliberazione n. 351/07 e sulla base dei dati comunicati da Terna;
- sia opportuno adeguare alle esigenze di gettito previste per l'anno 2009 i corrispettivi di dispacciamento previsti dalla deliberazione n. 111/06 ad eccezione di quello di cui all'articolo 48bis che verrà aggiornato con un separato provvedimento

DELIBERA

1. di determinare per l'anno 2009, ai sensi della deliberazione n. 351/07, il corrispettivo a copertura dei costi per il funzionamento di Terna di cui all'articolo 46 della deliberazione n. 111/06 pari a 0,014 c€/kWh;
2. di determinare per l'anno 2009 i valori dei corrispettivi di dispacciamento di cui all'Allegato A della deliberazione n. 111/06 secondo quanto riportato nelle *Tabelle 1, 2, 3* e *4* allegate al presente provvedimento;
3. di pubblicare sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Milano, 19 dicembre 2008

Il presidente: ORTIS

Tabella 1

Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della capacità produttiva (articolo 48)	
Centesimi di €/kWh	0,021

Tabella 2

Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico (articolo 73)	
Centesimi di €/kWh	0,15

Tabella 3

Corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ammesse alla reintegrazione dei costi (articolo 45)	F1	F2	F3
Centesimi di €/kWh	0,0075	0,0075	0,0075

Tabella 4

Corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna (articolo 46)	
Centesimi di €/kWh	0,014

08A10052

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2008.

Aggiornamento per il primo trimestre 2009 (1° gennaio - 31 marzo) delle condizioni economiche del servizio di vendita di maggior tutela e modifiche al TIV e al TIT. (Deliberazione n. ARG/elt 190/08).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 dicembre 2008

Visti:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modifiche del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge n. 125/07);
- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;
- il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003, recante assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico Spa e direttive alla medesima società;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 dicembre 2008 recante determinazione delle modalità e delle condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2009, e direttive all'Acquirente unico Spa in materia di contratti pluriennali di importazione per l'anno 2009.

Viste:

- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 e, in particolare l'Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 e l'allegato Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del

decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con la medesima deliberazione, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 278/07 e, in particolare l'Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TILP);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 e, in particolare l'Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2008, ARG/elt 29/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 29/08);
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 117/08);
- la deliberazione dell'Autorità 9 dicembre 2008, ARG/elt 178/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 178/08);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2008, ARG/elt 182/08;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2008, ARG/elt 189/08.

Viste:
- la nota del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008, prot. Autorità n. 38072 del 3 dicembre 2008;
- la comunicazione della società Acquirente unico Spa (di seguito: l'Acquirente unico) del 12 novembre 2008, prot. Autorità n. 35415 del 17 novembre 2008;
- la comunicazione dell'Acquirente unico dell'1 dicembre 2008, prot. Autorità n. 40226 del 15 dicembre 2008 (di seguito: comunicazione 1 dicembre 2008);
- la comunicazione dell'Acquirente unico del 5 dicembre 2008, prot. Autorità n. 39036 del 10 dicembre 2008;
- la comunicazione dell'Acquirente unico del 10 dicembre 2008, prot. Autorità n. 39523 dell'11 dicembre 2008;
- la comunicazione di Terna Spa (di seguito: Terna) del 9 dicembre 2008, prot. Autorità n. 39520 dell'11 dicembre 2008;
- la comunicazione di Terna dell'11 dicembre 2008, prot. Autorità n. 39488 dell'11 dicembre 2008;
- le note della Direzione Mercati 4 novembre 2008, prot. n. 33509 e prot. n. 33511, agli esercenti la maggior tutela a cui si applica il meccanismo di compensazione di cui all'articolo 24 del TIV (di seguito: Note per il meccanismo di compensazione);
- la nota della Direzione Mercati 6 novembre 2008, prot. 33924, agli esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali (di seguito: Nota agli esercenti la maggior tutela).

Considerato che:
- il TIV definisce disposizioni in materia di servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia, in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 125/07;
- ai sensi dell'articolo 7 del TIV il servizio di maggior tutela prevede, tra l'altro, l'applicazione di:
    a) corrispettivo PED;
    b) corrispettivo PPE;
    c) componente UC1;
    d) componente $DISP_{BT}$

e che i corrispettivi di cui alle lettere a), b) e c) siano aggiornati e pubblicati trimestralmente dall'Autorità;

- il corrispettivo PED è determinato coerentemente con la finalità di copertura dei costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai propri clienti cui è effettivamente erogato tale servizio;
- gli elementi PE e PD del corrispettivo PED sono fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi sostenuti o che si stima saranno sostenuti nell'anno solare di riferimento dall'Acquirente unico, rispettivamente, per l'acquisto dell'energia elettrica destinata alla maggior tutela e per il servizio di dispacciamento;
- il comma 13.2 del TIV prevede che, ai fini delle determinazioni degli elementi PE, PD e del corrispettivo PED, l'Acquirente unico invii all'Autorità la stima dei propri costi unitari di approvvigionamento relativi all'anno solare cui le medesime determinazioni si riferiscono (2009 con riferimento all'aggiornamento di cui al presente provvedimento), nonché la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti nel medesimo periodo;
- relativamente all'anno 2009, le informazioni riguardanti la cessione al mercato dell'energia elettrica corrispondente alla capacità produttiva di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi del 29 aprile 1992, n. 6 incorporano ancora elementi di stima;
- con riferimento ai costi di dispacciamento relativi agli ultimi mesi di consuntivo dell'anno 2008, gli oneri relativi allo sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 111/06 per la quota parte ulteriore rispetto a quella valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima risultano più elevati rispetto al passato;
- tenuto conto degli elementi di stima di cui ai precedenti alinea e in base agli elementi di costo comunicati dall'Acquirente unico e da Terna è possibile ipotizzare una riduzione del costo medio annuo (2009) di approvvigionamento dell'energia elettrica dell'Acquirente unico rispetto al quarto trimestre dell'anno 2008;
- il TIV prevede che gli scostamenti residui emersi dal confronto tra i costi sostenuti da Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi PED ai clienti finali cui è erogato il servizio nel periodo gennaio - dicembre 2008 siano recuperati tramite il sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento per l'anno 2008, mediante l'applicazione ai clienti finali del servizio di maggior tutela del corrispettivo PPE;
- relativamente all'anno 2008, sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela che operano negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali e che hanno risposto alla Nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute dall'Acquirente unico, lo scostamento tra i costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela, incluso lo sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 111/06 per la quota parte valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima, e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi PED ai clienti finali cui è erogato il servizio è stimato pari a circa 291 milioni di euro;

- relativamente all'anno 2008, sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela che operano negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali e che hanno risposto alla Nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute dall'Acquirente unico, lo scostamento tra i costi sostenuti dall'Acquirente unico per il dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi PED ai clienti finali cui è erogato il servizio è stimato pari a circa 89 milioni di euro;
- con comunicazione 1 dicembre 2008 l'Acquirente unico ha confermato i dati relativi ai prezzi di cessione per l'approvvigionamento di energia elettrica destinata alla maggior tutela nel periodo gennaio - dicembre 2007 comunicati all'Autorità lo scorso mese di settembre;
- le informazioni rese disponibili dalle imprese distributrici evidenziano il permanere di uno squilibrio tra il gettito della componente UC1 e le esigenze del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica per i clienti del mercato vincolato/tutelato relativo all'anno 2007, ad oggi stimabile in oltre 100 milioni di euro;
- tale stima è da intendersi provvisoria in quanto non inserita in un contesto sistematico di raccolta dati per la perequazione e poiché non tiene conto dei conguagli quantificabili successivamente alla definizione delle partite economiche di conguaglio load profiling;
- lo squilibrio di perequazione relativa ai costi di approvvigionamento di cui sopra è previsto che venga recuperato tramite la componente UC1 di cui comma 1.1 del TIV.

Considerato, inoltre, che:

- l'articolo 27 del TIV prevede l'applicazione di corrispettivi PED differenziati per fasce orarie e per mesi o per raggruppamenti di mesi ai punti di prelievo serviti in maggior tutela che siano trattati orari o per fascia ai sensi del TILP; e che tale applicazione avverrà a partire dall'1 gennaio 2009, secondo tempistiche differenziate per tipologia di cliente, qualora siano passati, ai sensi del comma 7.4ter, tre o sei mesi dalla riprogrammazione del misuratore e durante i quali sia avvenuta l'informativa in fattura al cliente finale circa i propri consumi differenziati per fascia e la contestuale applicazione del corrispettivo PED monorario;
- a partire dall'1 gennaio 2009, per i punti di prelievo relativi alla tipologia contrattuale bassa tensione altri usi con potenza disponibile superiore a 16,5 kW e trattati monorari ai sensi del TILP, il TIV prevede l'applicazione di corrispettivi PED monorari; e ciò comporterebbe una variazione della spesa per quei punti cui alla data del 31 dicembre 2008 sono applicati corrispettivi PED differenziati per le fasce orarie;
- analoghe considerazioni sono altresì valide per i punti di prelievo relativi alla tipologia contrattuale bassa tensione altri usi con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW e trattati monorari ai sensi del TILP a partire dall'1 aprile 2009 e per i punti di prelievo relativi alla tipologia contrattuale usi domestici e trattati monorari ai sensi del TILP a partire dall'1 gennaio 2010;

- in base alle indicazioni fornite da alcuni esercenti la maggior tutela, sono attualmente applicati corrispettivi PED differenziati per fasce orarie anche a punti di prelievo appartenenti alla tipologia contrattuale bassa tensione illuminazione pubblica; punti per i quali, in base alla deliberazione ARG/elt 29/08, non è previsto un trattamento orario ai sensi del *load profiling*;
- le modalità di profilazione convenzionale per le immissioni di energia elettrica introdotte con la deliberazione ARG/elt 178/08 richiedono, in presenza di misuratori elettronici messi in servizio, la rilevazione dei dati di misura su base mensile al fine della corretta valorizzazione dell'energia immessa nell'ambito del servizio di dispacciamento;
- l'attuale programmazione dei misuratori elettronici non prevede la sistematica rilevazione su base mensile per i clienti domestici e non domestici bassa tensione con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW serviti in maggior tutela.

Considerato, infine, che:

- l'articolo 24 del TIV stabilisce, per l'anno 2008, un meccanismo di compensazione a regolazione degli eventuali scostamenti tra i ricavi derivanti dall'applicazione della componente RCV e i costi riconosciuti per l'attività di commercializzazione, meccanismo cui devono partecipare tutti gli esercenti la maggior tutela societariamente separati;
- il comma 25.2bis del TIV prevede che la Direzione Mercati dell'Autorità proceda a predisporre una specifica richiesta di dati ulteriori con riferimento alle voci patrimoniali ed economiche risultanti dalle relazioni semestrali dei citati soggetti esercenti, al fine di provvedere ad una stima dell'eventuale necessità di gettito relativa al meccanismo di compensazione di cui al precedente alinea;
- sulla base delle informazioni ricevute da alcuni degli esercenti la maggior tutela in risposta alle Note per il meccanismo di compensazione, benché i dati siano ancora provvisori e non esaustivi, è possibile stimare un potenziale livello dei costi riconosciuti superiore a quello stimato per la determinazione dell'attuale livello della componente RCV, principalmente riconducibile al mancato pagamento per morosità da parte dei clienti finali e alla presenza di una struttura dell'attivo che sembra avere risentito di una variazione del livello del capitale circolante netto diversa da quanto precedentemente stimato;
- la variazione del livello della componente RCV ha un impatto diretto sulla componente DISPBT, determinata, oltre che in funzione del numero di clienti finali serviti in maggior tutela, anche sulla base del differenziale tra il livello del prezzo di commercializzazione della vendita di energia elettrica (corrispettivo PCV) e il livello della citata componente RCV;
- con riferimento ai clienti finali domestici, la quota della componente DISPBT articolata per scaglioni di consumo deve altresì tenere conto della nuova articolazione delle tariffe per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura D2 e D3, prevista dalla deliberazione ARG/elt 117/08.

Ritenuto opportuno:

- stimare prudenzialmente gli oneri relativi allo sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 111/06 per la quota parte ulteriore rispetto a quella valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima;

- adeguare, sulla base delle stime del costo medio annuo 2009, in diminuzione il valore degli elementi PE e PD;
- prevedere che gli scostamenti residui, relativi al periodo gennaio – dicembre 2008 ed emersi dal confronto tra i costi sostenuti da Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela ed i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi PED ai clienti finali cui è stato erogato il servizio nel medesimo periodo, siano recuperati tramite il corrispettivo PPE; pertanto, dimensionare tale corrispettivo con l'obiettivo di coprire entro la fine dell'anno 2009 gli oneri relativi all'anno 2008;
- fissare prudenzialmente l'aliquota della componente UC1 ad un livello tale da consentire, nel corso dell'anno 2009, il recupero degli squilibri della perequazione dei costi di approvvigionamento relativa all'anno 2007 ad oggi stimabile, in attesa della quantificazione definitiva.

Ritenuto, inoltre, opportuno:

- al fine di garantire continuità nell'applicazione dei corrispettivi ai clienti finali, prevedere che sia possibile continuare ad applicare, ai punti di prelievo relativi alla tipologia contrattuale bassa tensione altri usi trattati monorari ai sensi del TILP, l'articolazione dei corrispettivi PED per fascia oraria o bioraria eventualmente applicata a detti punti fino al 31 dicembre 2008;
- per le medesime finalità di cui al precedente alinea, prevedere che sia possibile applicare ai punti di prelievo relativi alla tipologia contrattuale bassa tensione illuminazione pubblica con rilevazione oraria dei consumi corrispettivi PED non monorari;
- prevedere la rilevazione su base mensile dei dati di misura per i punti di connessione corrispondenti a clienti finali in maggior tutela e nei quali possano avere luogo sia immissioni che prelievi, modificando contestualmente la programmazione dei misuratori ivi installati; e modificare altresì la Tabella 2 del TIV ai fini di garantire l'adeguamento dei dati trasmessi all'utente del trasporto alle disposizioni vigenti.

Ritenuto, infine, opportuno:

- adeguare prudenzialmente in diminuzione la restituzione operata mediante la componente DISPBT, anche alla luce delle prime stime dei costi riconosciuti ai fini della definizione del meccanismo di compensazione di cui all'articolo 24 del TIV, e prevedere altresì la modifica dell'articolazione per scaglioni di consumo della componente DIPSBT per i clienti finali domestici;
- prevedere, anche al fine di minimizzare l'impatto sul capitale circolante netto degli esercenti la maggior tutela, che il corrispettivo PPE sia trattenuto, a titolo di acconto, dagli esercenti la maggior tutela, stabilendo altresì le modalità di versamento degli interessi nel caso in cui l'ammontare di perequazione comporti, ai sensi dell'articolo 13nonies del TIV, un versamento alla Cassa conguaglio per il settore elettrico da parte dell'esercente la maggior tutela.

DELIBERA

Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del TIV.

Articolo 2
Fissazione delle condizioni economiche per il servizio di maggior tutela

2.1 I valori dell'elemento PE e dell'elemento PD per il primo trimestre 2009 (1 gennaio – 31 marzo) sono fissati nelle *Tabelle 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4* e *2.5* allegate al presente provvedimento.

2.2 I valori del corrispettivo PED per il primo trimestre 2009 (1 gennaio – 31 marzo) sono fissati nelle *Tabelle 3.1, 3.2, 3.3, 3.4* e *3.5* allegate al presente provvedimento.

Articolo 3
Aggiornamento del corrispettivo PPE

3.1 I valori del corrispettivo PPE per il primo trimestre 2009 (1 gennaio – 31 marzo) sono fissati nelle *Tabelle 4.1* e *4.2* allegate al presente provvedimento.

Articolo 4
Aggiornamento della componente UC1

4.1 I valori della componente UC1 per il primo trimestre 2009 (1 gennaio – 31 marzo) sono fissati nelle *Tabelle 5.1* e *5.2* allegate al presente provvedimento.

Articolo 5
Modifiche al TIV e al TIT

5.1 Il TIV è modificato nei termini di seguito indicati:

a) ai commi 7.3, lettere a) e b) e 7.4, lettere a) e b) le parole "delle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) e c)," sono sostituite dalle parole "della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c),";

b) al comma 7.3, la lettera d) è sostituita dalle seguenti lettere:
"d) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PE_F^{mens}, per i punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera b), nel caso in cui a detti punti di prelievo siano stati applicati corrispettivi PED non monorari alla data del 31 dicembre 2008;
e) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PE_M per tutti gli altri punti di prelievo.";

c) al comma 7.4, la lettera d) è sostituita dalle seguenti lettere:

"d) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PD_F^{mens}, per i punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettere b), nel caso in cui a detti punti di prelievo siano stati applicati corrispettivi PED non monorari alla data del 31 dicembre 2008;

e) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PD_M per tutti gli altri punti di prelievo.";

d) ai commi 7.4bis e 7.4ter le parole "lettera d)" sono sostituite dalle parole "lettera e)";

e) il comma 13nonies.4 è sostituito dal seguente comma:
"13nonies.4 Ciascun esercente la maggior tutela e ciascuna impresa distributrice, in relazione ai singoli meccanismi di perequazione, entro il 30 novembre di ogni anno, provvede ai versamenti di competenza alla Cassa. Con riferimento al meccanismo di perequazione di cui al comma 13bis.1, lettera a), i versamenti alla Cassa sono maggiorati di un interesse pari all'Euribor a dodici mesi base 360, calcolato a decorrere dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce l'ammontare di perequazione.";

f) al comma 24.2 le parole "e dall'applicazione dei contributi in quota fissa di cui al comma 7bis.1" sono soppresse;

g) al comma 24.3, dopo la lettera d), è aggiunta le seguente lettera:
"e) il livello dei costi riconosciuti è da intendersi al netto del livello dei ricavi derivanti dall'applicazione dei contributi in quota fissa di cui al comma 7bis.1.";

h) al comma 27.1, lettera c), le parole "lettera d)" sono sostituite dalle parole "lettera e)";

i) dopo il comma 27.4 è aggiunto il seguente comma:

"27.4bis A partire dall'1 gennaio 2009 per i punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c) trattati monorari con potenza disponibile superiore a 16,5 kW e a partire dall'1 aprile 2009 per quelli con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW si applicano:
a) i corrispettivi di cui al comma 27.1 lettera a), per i punti di prelievo i quali il cliente abbia richiesto l'applicazione di prezzi differenziati per le fasce orarie entro il 30 settembre 2007;
b) i corrispettivi di cui al comma 27.1, lettera b), per i punti di prelievo i quali il cliente abbia richiesto l'applicazione di corrispettivi PED differenziati per le fasce orarie F1 ed F23 entro il 31 dicembre 2008.";

j) al comma 27.5, lettera b), le parole "lettera d)" sono sostituite dalle parole "lettera e)";

k) dopo il comma 27.6 è aggiunto il seguente comma:
"27.6bis A partire dall'1 gennaio 2010, ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a) trattati monorari si applicano i

corrispettivi di cui al comma 27.5 lettera a), per i punti di prelievo i quali il cliente abbia richiesto l'applicazione di corrispettivi PED differenziati per le fasce orarie F1 ed F23 entro il 31 dicembre 2008.";

l) al comma 27.7, lettera a), dopo le parole "mercato libero" sono aggiunte le parole "e per tutti i punti di prelievo serviti nel servizio di maggior tutela utilizzati anche per immettere energia elettrica nella rete";

m) al comma 27.7, lettere b) e c) dopo le parole "maggior tutela" sono aggiunte le parole "non ricompresi nella precedente lettera a)";

n) la Tabella 2 del TIV è sostituita dalla seguente tabella:

Tabella 2 – Informazioni da trasferire all'utente del trasporto ai sensi del comma 18.3

Valore incrementale di energia elettrica attiva prelevata complessivo rilevato in data gg/mm/aa (lettura)
Quantità di energia elettrica attiva prelevata differenziale dall'ultima rilevazione (consumo)
Valori incrementali di energia elettrica attiva prelevata per fascia (F1, F2, F3) rilevati in data gg/mm/aa (letture per fascia)
Quantità di energia elettrica attiva prelevata differenziale per fascia (F1, F2, F3) dall'ultima rilevazione (consumi per fascia)
Valore incrementale di energia elettrica reattiva prelevata complessivo rilevato in data gg/mm/aa (lettura)
Quantità di energia elettrica reattiva differenziale dall'ultima rilevazione (consumo)
Per i punti di prelievo con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, la quantità di energia elettrica reattiva prelevata differenziale per fascia (F1, F2, F3) dall'ultima rilevazione (consumi per fascia)
Potenza massima prelevata nel mese
Potenza impegnata
Tensione di alimentazione
Potenza disponibile
Costante K di trasformazione per presenta di trasformatore di corrente

o) la Tabella 3 del TIV è sostituita dalla seguente tabella:

Tabella 3: Componente $DISP_{BT}$

a) Componente $DISP_{BT}$ di cui al comma 7.7 per le tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) e c)

Tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 aventi diritto alla maggior tutela		$DISP_1$	$DISP_3$
		centesimi di euro/punto di prelievo per anno	*centesimi di eurokWh*
lettera b)	Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica	--	- 0,036
lettera c)	Altri punti di prelievo in bassa tensione	- 1052,51	--

b) Componente $DISP_{BT}$ di cui al comma 7.7 per la tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), relativamente ai punti di prelievo riferiti a alimentazione di applicazioni nella residenza anagrafica del cliente, nei quali siano previsti impegni di potenza fino a 3 kW

centesimi di euro/punto di prelievo per anno
- 2042,08

Scaglioni di consumo (*kWh/anno*)		*centesimi di eurokWh*
da	*fino a*	
0	1800	0,059
1801	2460	0,665
2641	4440	1,483
Oltre 4440		2,515

c) Componente $DISP_{BT}$ di cui al comma 7.7 per la tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), relativamente ai punti di prelievo diversi da quelli di cui alla precedente lettera b)

centesimi di euro/punto di prelievo per anno
- 1021,04

Scaglioni di consumo (*kWh/anno*)		*centesimi di eurokWh*
da	*fino a*	
0	1800	0
1801	2460	0
2641	4440	0
Oltre 4440		0

p) la Tabella 6 del TIV è sostituita dalla seguente tabella:

Tabella 6: Fasce orarie con decorrenza 1 gennaio 2009

F1: ore di punta (peak)	
Nei giorni dal lunedì al venerdì:	dalle ore 8.00 alle ore 19.00
F2: ore intermedie (mid-level)	
Nei giorni dal lunedì al venerdì:	dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e dalle ore 19.00 alle ore 23.00
Nei giorni di sabato:	dalle ore 7.00 alle ore 23.00
F3: ore fuori punta (off-peak) Nei giorni dal lunedì al sabato:	dalle ore 00.00 alle ore 7.00 e dalle ore 23.00 dalle ore 24.00
Nei giorni di domenica e festivi*:	Tutte le ore della giornata
* Si considerano festivi: 1 gennaio; 6 gennaio; lunedì di Pasqua; 25 Aprile; 1 maggio; 2 giugno; 15 agosto; 1 novembre; 8 dicembre; 25 dicembre; 26 dicembre	

5.2 Il TIT è modificato nei termini di seguito indicati:

a) l'articolo 51 è sostituito dal seguente articolo:

*"**Articolo 51***

Comunicazione del gettito del corrispettivo PPE di cui al comma 7.1 del TIV

51.1 Gli esercenti il servizio di maggior tutela di cui al Titolo 2 del TIV comunicano alla Cassa, entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre, il gettito del corrispettivo PPE di cui al comma 7.1 del TIV, in relazione al servizio erogato nel bimestre medesimo.";

b) all'articolo 54, comma 54.1, lettera s) le parole ", alimentato dalla componente PPE di cui al comma 7.1 del TIV" sono soppresse.

Articolo 6

Disposizioni finali

6.1 Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), ed entra in vigore dall'1 gennaio 2009.

6.2 Il TIV e il TIT, con le modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento, sono pubblicati, successivamente all'1 gennaio 2009, sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Milano, 19 dicembre 2008

Il presidente: ORTIS

Tabella 1.1: Elemento PE_M di cui al comma 7.3, lettera c), al comma 27.4 e al comma 27.5, lettera b)

Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV		PE (centesimi di euro/kWh)
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	8,747
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	7,363
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	9,885

Tabella 1.2: Elemento PE_F di cui al comma 27.2, lettera a) e al comma 27.4bis, lettera a)

Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV		PE (centesimi di euro/kWh)		
		F1	F2	F3
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	12,109	9,353	5,875

Tabella 1.3: Elemento PE_{bio} di cui al comma 27.3, lettera a), al comma 27.4bis, lettera b), al comma 27.6, lettera a) e al comma 27.6bis

Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV		PE (centesimi di euro/kWh)	
		F1	F23
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	11,596	7,304
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	12,109	7,411

Tabella 1.4: Elemento PE_F^{mens} di cui al comma 7.3, lettera a)

Tipologia di contratto di cui comma 2.3 lettera c) del TIV con potenza disponibile superiore a 16,5 kW	PE (centesimi di euro/kWh)		
	F1	F2	F3
Mese di gennaio	11,754	9,362	5,955
Mese di febbraio	12,429	9,308	5,788
Mese di marzo	12,133	9,392	5,866

Tabella 1.5: Elemento PE_F^{mens} di cui al comma 7.3, lettera d)

Tipologia di contratto di cui comma 2.3 lettera b) del TIV	PE (centesimi di euro/kWh)		
	F1	F2	F3
Mese di gennaio	11,754	9,362	5,955
Mese di febbraio	12,429	9,308	5,788
Mese di marzo	12,133	9,392	5,866

Tabella 2.1: Elemento PD_M al comma 7.4, lettera c), al comma 27.4 e al comma 27.5, lettera b)

Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV		PD (centesimi di euro/kWh)
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	0,980
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	0,969
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	0,974

Tabella 2.2: Elemento PD_F di cui al comma 27.2, lettera b) e al comma 27.4bis, lettera a)

Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV		PD (centesimi di euro/kWh)		
		F1	F2	F3
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	0,769	0,769	0,769

Tabella 2.3: Elemento PD_{bio} di cui al comma 27.3, lettera b), al comma 27.4bis, lettera b), al comma 27.6, lettera b) e al comma 27.6bis

Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV		PD (centesimi di euro/kWh)	
		F1	F23
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	0,980	0,980
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	0,769	0,769

Tabella 2.4: Elemento PD_F^{mens} di cui al comma 7.4, lettera a)

Tipologia di contratto di cui comma 2.3 lettera c) del TIV con potenza disponibile superiore a 16,5 kW	PD (centesimi di euro/kWh)		
	F1	F2	F3
Mese di gennaio	0,768	0,768	0,768
Mese di febbraio	0,768	0,768	0,768
Mese di marzo	0,770	0,770	0,770

Tabella 2.5: Elemento PD_F^{mens} di cui al comma 7.4, lettera d)

Tipologia di contratto di cui comma 2.3 lettera b) del TIV	PD (centesimi di euro/kWh)		
	F1	F2	F3
Mese di gennaio	0,768	0,768	0,768
Mese di febbraio	0,768	0,768	0,768
Mese di marzo	0,770	0,770	0,770

Tabella 3.1 Corrispettivo $PED_M = PE_M + PD_M$

Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV	PED (centesimi di euro/kWh)
lettera a) Utenza domestica in bassa tensione	9,727
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	8,332
lettera c) Altre utenze in bassa tensione	10,859

Tabella 3.2: Corrispettivo $PED_F = PE_F + PD_F$

Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV	PED (centesimi di euro/kWh)		
	F1	F2	F3
lettera c) Altre utenze in bassa tensione	12,878	10,122	6,644

Tabella 3.3: Corrispettivo $PED_{bio} = PE_{bio} + PD_{bio}$

Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV	PED (centesimi di euro/kWh)	
	F1	F23
lettera a) Utenza domestica in bassa tensione	12,576	8,284
lettera c) Altre utenze in bassa tensione	12,878	8,180

Tabella 3.4: Corrispettivo $PED_F^{mens} = PE_F^{mens} + PD_F^{mens}$ per la tipologia di contratto di cui comma 2.3 lettera c) del TIV

Tipologia di contratto di cui comma 2.3 lettera c) del TIV con potenza disponibile superiore a 16,5 kW	PED (centesimi di euro/kWh)		
	F1	F2	F3
Mese di gennaio	12,522	10,130	6,723
Mese di febbraio	13,197	10,076	6,556
Mese di marzo	12,903	10,162	6,636

Tabella 3.5: Corrispettivo $PED_F^{mens} = PE_F^{mens} + PD_F^{mens}$ per la tipologia di contratto di cui comma 2.3 lettera b) del TIV

Tipologia di contratto di cui comma 2.3 lettera b) del TIV	PED (centesimi di euro/kWh)		
	F1	F2	F3
Mese di gennaio	12,522	10,130	6,723
Mese di febbraio	13,197	10,076	6,556
Mese di marzo	12,903	10,162	6,636

Tabella 4.1: Corrispettivo PPE

Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV	PPE	
	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh
lettera a) Utenza domestica in bassa tensione	-	0,525
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	-	0,525
lettera c) Altre utenze in bassa tensione		
di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW	-	0,525
di cui: con potenza impegnata superiore a 1,5 kW	-	0,525

Tabella 4.2: Corrispettivo PPE per i soggetti di cui al comma 73.2 del TIT

	PPE
	(centesimi di euro/kWh)
Alluminio primario	0,00
Ferrovie dello Stato Spa (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso di quelli previsti dall'art.4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n.730)	0,00
Ferrovie dello Stato Spa (nei limiti quantitativi previsti dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n.730)	0,00
Utenze sottese, comuni rivieraschi	0,00

Tabella 5.1: Componente UC1

Tipologie di contratto di cui comma 2.3 del TIV		UC1	
		centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	-	0,148
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	-	0,148
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione		
	di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW	-	0,148
	di cui: con potenza impegnata superiore a 1,5 kW	-	0,148

Tabella 5.2: Componente UC1 per i soggetti di cui al comma 73.2 del TIT

	UC1
	(centesimi di euro/kWh)
Alluminio primario	0,00
Ferrovie dello Stato Spa (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso di quelli previsti dall'art.4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n.730)	0,00
Ferrovie dello Stato Spa (nei limiti quantitativi previsti dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n.730)	0,00
Utenze sottese, comuni rivieraschi	0,00

08A10053

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2008.

Aggiornamento per il primo trimestre gennaio - marzo 2009 delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali del sistema elettrico, di ulteriori componenti. Istituzione della componente tariffaria UC_7 e modificazioni dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07. (Deliberazione n. ARG/elt 191/08).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 dicembre 2008

Visti:

- il Trattato dell'Unione Europea, nella versione consolidata 2002/C325/01 (di seguito: il Trattato);
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- il regolamento (CE) n. 659/99 del Consiglio del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 88 del Trattato (di seguito: regolamento n. 659/99);
- il regolamento (CE) n. 794/04 della Commissione Europea (di seguito: la Commissione), del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento n. 659/99;
- il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6/92, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 19 dicembre 1995 (di seguito: decreto 19 dicembre 1995);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- la legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314 (di seguito: legge n. 368/03);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" (di seguito: decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004);
- il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di

cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164" (di seguito: decreto ministeriale gas 20 luglio 2004);

- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- la legge 14 maggio 2005, n. 80 di conversione, con modifiche, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (di seguito: legge n. 80/05);
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- il decreto ministeriale 22 dicembre 2006 recante Approvazione del programma di misure e interventi su utenze energetiche pubbliche, ai sensi dell'articolo 13 del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004;
- il decreto ministeriale 22 dicembre 2006 recante Modificazione del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004, recante nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99;
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 (di seguito: decreto legislativo 20/07);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 dicembre 2007 di revisione e aggiornamento dei decreti ministeriali gas e elettrico 20 luglio 2004 (di seguito: decreto ministeriale 21 dicembre 2007);
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge finanziaria 2008);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale 28 dicembre 2007, recante "Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute" (di seguito: decreto 28 dicembre 2007);
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE" (di seguito: decreto legislativo n. 115/08);
- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale";
- l'articolo 18 dell'emendamento del Governo alla proposta di legge AS 1195 approvata dalla Camera dei Deputati e in discussione al Senato;
- l'articolo 3-ter dell'emendamento presentato dal Governo al disegno di legge n. 1936, approvato dal Senato e in discussione alla Camera dei Deputati;
- la decisione della Commissione C (2006) 3225 def (di seguito: decisione C(2006) 3225 def);
- la decisione della Commissione C (2007) 5400 del 20 novembre 2007(di seguito: C(2007) 5400);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 11 luglio 2001, n. 156/01;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2002, n. 227/02;
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2003, n. 103/03 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 9 agosto 2004, n. 148/04;
- la deliberazione dell'Autorità 16 dicembre 2004, n. 219/04 (di seguito: deliberazione n. 219/04);

- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2004, n. 231/04;
- la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2005, 34/05 come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2005, n. 235/05;
- la deliberazione dell'Autorità 11 gennaio 2006, n. 4/06 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 23 maggio 2006, n. 98/06;
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2006, n. 190/06, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 190/06);
- la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2006, n. 249/06;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2006, n. 319/06 (di seguito: deliberazione n. 319/06);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 321/06;
- la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2007, n. 36/07 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2007, n. 89/07;
- la deliberazione dell'Autorità 24 aprile 2007, n. 97/07;
- la deliberazione dell'Autorità 13 giugno 2007, n. 135/07;
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2007, n. 145/07 (di seguito: deliberazione n. 145/07);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 4 luglio 2007, n. 167/07;
- la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2007, n. 266/07;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2007, n. 341/07;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2007, n. 345/07;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, approvato con la deliberazione n. 348/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 352/07;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 353/07 (di seguito: deliberazione n. 353/07);
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2008, EEN 2/08;
- la deliberazione dell'Autorità 13 marzo 2008, ARG/elt 30/08;
- la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2008, EEN 31/08 (di seguito: deliberazione EEN 31/08);
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 38/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 38/08);
- la deliberazione dell'Autorità 21 aprile 2008, ARG/elt 47/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 47/08);
- la deliberazione dell'Autorità 21 aprile 2008, ARG/elt 48/08;

- la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 2008, ARG/elt 49/08;
- la deliberazione dell'Autorità 29 maggio 2008, ARG/elt 71/08;
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2008, ARG/elt 86/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 86/08);
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito, deliberazione ARG/elt 117/08);
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2008, ARG/elt 137/08;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2008, ARG/elt 138/08 (di seguito: deliberazione Arg/elt 138/08);
- la deliberazione dell'Autorità 21 ottobre 2008, ARG/elt 154/08;
- la deliberazione dell'Autorità 25 novembre 2008, n. ARG/elt 168/08;
- la deliberazione dell'Autorità 25 novembre 2008, n. ARG/elt 169/08;
- la deliberazione dell'Autorità 27 novembre 2008, ARG/elt 171/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 171/08);
- la deliberazione dell'Autorità 10 dicembre 2008, n. ARG/elt 177/08;
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2008, n. ARG/elt 183/08;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2008, n. ARG/elt 188/08;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2008, n. ARG/elt 189/08;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2008, n. ARG/elt 190/08;
- il documento per la consultazione 29 ottobre 2008, DCO 32/08 (di seguito: documento di consultazione DCO 32/08);
- il Terzo Rapporto Annuale sul meccanismo dei titoli di efficienza energetica del 2 dicembre 2008, pubblicato sul sito internet dell'Autorità;
- la comunicazione congiunta del Gestore Servizi Elettrici S.p.A. e della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) del 4 dicembre 2008, prot. P20080044112, ricevuta dall'Autorità in data 12 dicembre 2008, prot. generale 39646;
- la comunicazione della Cassa del 9 dicembre 2008, prot. n. 2562, ricevuta dall'Autorità in data 15 dicembre 2008, prot. generale 40168;
- la lettera del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 3 dicembre 2008, prot. 4468SSL/08 (prot. gen. dell'Autorità n. 38072 del 3 dicembre 2008).

Considerato che:

- la Commissione, con decisione C(2006) 3225 def, ha avviato la procedura di indagine formale in merito alla proroga fino al 31 dicembre 2010 dei regimi tariffari speciali per la fornitura di energia elettrica, di cui all'articolo 11, comma 11, della legge n. 80/05;
- con la decisione C(2007) 5400, la Commissione ha ritenuto incompatibile con le norme del Trattato la misura di proroga del regime tariffario speciale esistente per la società ex-Terni e sue aventi causa, di cui all'articolo 11, comma 11, della legge n. 80/05 ed ha imposto il recupero delle somme eventualmente erogate, a tale titolo, nel corso degli anni 2005, 2006 e 2007;
- il Governo italiano ha impugnato innanzi agli organi di giustizia comunitaria la citata decisione C(2007) 5400;
- il riconoscimento delle condizioni tariffarie speciali ad Alcoa e l'erogazione della relativa componente compensativa deve essere subordinata alla presentazione di

adeguata garanzia di pagamento rispetto all'obbligo di restituzione delle somme che risultassero indebitamente percepite in conseguenza di una eventuale decisione della Commissione, in coerenza con quanto già previsto dalla deliberazione n. 190/06;

- il punto 3 della deliberazione n. 190/06 prevede che la garanzia di cui al precedente alinea è tale da coprire le somme che verranno erogate a partire dalla data di entrata in vigore della medesima deliberazione fino al 31 dicembre 2006, termine successivamente prorogato fino al dicembre 2008 con le deliberazioni n. 319/06, n. 145/07, ARG/elt 38/08 e ARG/elt 138/08;
- la Commissione non ha ancora espresso il proprio orientamento definitivo circa il problema dei costi energetici delle industrie ad alta intensità energetica;
- sono in atto azioni parlamentari volte a ricercare una soluzione definitiva in relazione ai regimi tariffari speciali riconosciuti alle società Alcoa e alle società aventi causa della società ex – Terni;
- la componente tariffaria A4, a copertura degli oneri connessi ai regimi tariffari speciali, di cui al comma 54.1, lettera c), del Testo integrato, per il quarto trimestre 2008 è stata transitoriamente ridotta con deliberazione ARG/elt 138/08;
- sulla base dei dati forniti dalla Cassa, il conto finanziato dalla componente tariffaria A4 evidenzia una strutturale carenza di gettito per l'anno 2009;
- il comma 74.4 del Testo integrato prevede che a ciascun cliente finale, ammesso a beneficiare di regimi tariffari speciali ai sensi delle disposizioni dei commi 74.1 e 74.2 del medesimo Testo integrato, sia versata una componente tariffaria compensativa calcolata ai sensi del medesimo comma 74.4 ed aggiornata in coerenza con le disposizioni di cui al comma 74.5 del Testo integrato;
- con deliberazione ARG/elt 47/08 l'Autorità ha introdotto disposizioni specifiche per la società Ferrovie dello Stato S.p.A. ai fini del calcolo e dell'aggiornamento della componente compensativa di cui al comma 74.4 del Testo integrato;

Considerato che:

- gli oneri per la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica da parte degli utenti domestici economicamente disagiati e/o in gravi condizioni di salute (di seguito: clienti del settore elettrico in stato di disagio) sono posti a capo del "Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio" di cui al comma 54.1. lettera u) del Testo Integrato, alimentato dalla componente tariffaria As;
- con la deliberazione ARG/elt 117/08, l'Autorità ha, tra l'altro, previsto che:
  a) le compensazioni per le agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio, per i clienti che ne faranno richiesta entro il 31 marzo 2009, siano riconosciute a valere dall'1 gennaio 2008;
  b) a far data dal quarto trimestre dell'anno 2008, venga avviata l'applicazione della componente tariffaria As, finalizzata alla copertura degli oneri conseguenti il riconoscimento della compensazione della spesa;
- con la medesima deliberazione ARG/elt 117/08, l'Autorità ha definito i valori delle compensazioni da riconoscere per l'anno 2008 e che tali valori sono stati definiti con riferimento alla spesa annua del cliente domestico tipo, con tariffa D2, servito in maggior tutela, come prevista nel terzo trimestre dell'anno 2008 ;
- l'articolo 16 dell'allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 prevede che, nel periodo di regolazione 1 gennaio 2008 – 31 dicembre 2011, l'Autorità aggiorna gli

ammontari di compensazione, applicando ai valori in vigore nell'anno precedente la variazione percentuale delle spesa media del cliente domestico tipo, con tariffa D2 e consumo pari a 2700 kWh/anno, servito in maggior tutela, al netto degli oneri fiscali, registrata nei quattro trimestri antecedenti l'aggiornamento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 1 del decreto 28 dicembre 2007;

- è in fase di sperimentazione operativa il sistema centralizzato tramite il quale i Comuni italiani acquisiscono le domande di accesso al sistema di compensazione sociale e si prevede che il sistema vada a regime nel gennaio 2009.

Considerato che:

- dalla stima degli oneri previsti nel 2009 a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, di cui al comma 54.1. lettera b) del Testo Integrato, non emergono, dal punto di vista economico, esigenze di un aumento del gettito della componente tariffaria A3, pur in presenza di probabili criticità dal punto di vista finanziario;
- gli effetti delle disposizioni della legge finanziaria 2008 relative alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono in corso di valutazione sulla base delle notizie pervenute all'Autorità relativamente ai decreti attuativi previsti dal medesimo provvedimento.

Considerato che:

- il comma 62.1 del Testo Integrato prevede che il Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni e di integrazione dei ricavi, viene utilizzato per la copertura degli squilibri connessi ai meccanismi di cui agli articoli da 34 a 44 del Testo integrato, e viene alimentato dalla componente tariffaria UC3; e che al fine di stimare gli oneri di competenza del 2009, gli uffici dell'Autorità hanno effettuato specifiche richieste di dati agli esercenti;
- gli incentivi riconosciuti alle imprese distributrici e all'impresa di trasmissione a fronte di recuperi di continuità del servizio, al netto delle eventuali penalità per mancato rispetto dei livelli tendenziali fissati dall'Autorità, sono coperti tramite l'applicazione della componente tariffaria UC6;
- dai dati disponibili si può prevedere un miglioramento della qualità del servizio nel corso del periodo di regolazione 2008-2011, sia per il servizio di distribuzione che per il servizio di trasmissione.

Considerato che:

- l'articolo 2, comma 19, lettera c), della legge n. 481/95, prevede che ai fini della determinazione delle tariffe si fa riferimento anche ai costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo e alla gestione della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse;
- con deliberazione n. 219/04 l'Autorità ha determinato i criteri e le modalità di riconoscimento del contributo tariffario per i costi sostenuti dai distributori di energia elettrica e di gas naturale soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali gas e elettrico 20 luglio 2004 e alle relative deliberazioni attuative dell'Autorità;

- l'articolo 5, comma 3, della deliberazione n. 219/04, stabilisce che l'erogazione del contributo tariffario, di cui all'articolo 3 della medesima delibera, viene effettuata a valere sul Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica, di cui al comma 54.1. lettera l) del Testo Integrato, a fronte della consegna, da parte dei distributori di energia elettrica e di gas naturale soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali gas e elettrico 20 luglio 2004, di titoli di efficienza energetica di tipo I, con riferimento all'obiettivo specifico aggiornato a carico del distributore nell'anno precedente;
- l'articolo 3, comma 2, della deliberazione n. 219/04, stabilisce che entro il 30 settembre di ogni anno l'Autorità può aggiornare il valore del contributo tariffario unitario di cui al comma 1 del medesimo articolo;
- l'articolo 2, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 ha aggiornato ed esteso temporalmente gli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia e di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui ai decreti ministeriali gas e elettrico 20 luglio 2004 ed ha introdotto un meccanismo di assorbimento automatico di eccessi di offerta di titoli di efficienza energetica negli obiettivi annuali;
- l'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 ha abrogato il comma 2 dell'articolo 3 dei decreti ministeriali elettrico e gas 20 luglio 2004, il comma 4 dell'articolo 4 del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 e il comma 3 dell'articolo 4 del decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 (il cosiddetto "vincolo del 50%);
- l'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, ha abrogato l'articolo 9, comma 1, dei decreti ministeriali elettrico e gas 20 luglio 2004, prevedendo che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 20/07, i costi sostenuti dai distributori per la realizzazione dei progetti con le modalità di cui all'articolo 8 dei decreti ministeriali elettrico e gas 20 luglio 2004, come modificati dallo stesso decreto, trovano copertura, qualora comportino una riduzione dei consumi di energia elettrica o gas naturale e limitatamente alla parte non coperta da altre risorse, sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, secondo criteri stabiliti dall'Autorità, e che tali criteri tengono conto degli obiettivi di cui al decreto, del prezzo medio delle transazioni dei titoli di efficienza energetica, dell'evoluzione dei prezzi dell'energia, dei risultati conseguiti, delle conoscenze acquisite dall'Autorità sui costi per la realizzazione dei progetti e della necessità di offrire condizioni omogenee per la realizzazione dei progetti a tutti i soggetti di cui all'articolo 8 dei decreti ministeriali elettrico e gas 20 luglio 2004;
- l'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 115/08 prevede che nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1 dello stesso articolo, nonché dei provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 3 del medesimo decreto, si applicano i provvedimenti normativi e regolatori emanati in attuazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 164/00;
- l'articolo 7, comma 3 del decreto legislativo n. 115/08 ha disposto che, ai fini dell'applicazione del meccanismo dei titoli di efficienza energetica, il risparmio di forme di energia diverse dall'elettricità e dal gas naturale non destinate all'impiego per autotrazione è equiparato al risparmio di gas naturale;

- l'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 115/08 prevede che l'Autorità provvede, tra l'altro, all'individuazione delle modalità con cui i costi sostenuti per la realizzazione dei progetti realizzati secondo le disposizioni del decreto stesso, nell'ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica, trovano copertura sulle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale;
- la deliberazione EEN 31/08 ha prorogato al 31 dicembre 2008 il termine di cui all'articolo 3, comma 2, della deliberazione n. 219/04 per la determinazione del contributo tariffario per il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico previsti per l'anno 2009 dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007;
- con il documento di consultazione DCO 32/08 l'Autorità ha avanzato proposte per l'aggiornamento del contributo tariffario unitario di cui alla deliberazione n. 219/04 per il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico previsti per l'anno 2009 e successivi, e che l'analisi delle osservazioni e dei commenti ricevuti è ancora in corso;
- il Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica è finanziato tramite i corrispettivi per prelievi di energia reattiva di cui agli articoli 8 e 15 del Testo integrato;
- le novità normative e le proposte regolatorie recentemente introdotte relativamente al meccanismo dei titoli di efficienza energetica fanno emergere elementi di incertezza circa la stima delle necessità di gettito per l'attuazione del meccanismo stesso nei prossimi anni; e che tale stima potrebbe comportare necessità di gettito superiore a quanto garantito dai corrispettivi per prelievo di energia reattiva di cui al precedente alinea.

Considerato che:

- con deliberazione ARG/elt 171/08 l'Autorità ha definito un corrispettivo di gradualità per fasce (di seguito: corrispettivo GF) applicato all'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo in bassa tensione non domestici diversi dall'illuminazione pubblica, non trattati monorari e serviti in maggior tutela o nel mercato libero il cui gettito alimenta il Conto oneri per la gradualità;
- il Conto oneri per la gradualità di cui al precedente alinea è utilizzato per la copertura degli oneri sostenuti da Terna, derivanti dall'applicazione del corrispettivo GF ai punti di prelievo di clienti finali non domestici connessi in bassa tensione trattati orari o per fasce diversi dall'illuminazione pubblica e diversi da quelli serviti o aventi diritto al regime di salvaguardia.

Considerato che:

- l'articolo 4, comma 1, della legge n. 368/03, prevede "misure di compensazione territoriale (...), fino al definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare";
- l'articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03 prevede che l'ammontare complessivo annuo delle misure di compensazione territoriale sia definito mediante la determinazione di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni chilowattora consumato, con aggiornamento annuale sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo;

- con deliberazione n. 353/07 l'Autorità ha aggiornato per l'anno 2008 l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03, fissandola pari a 0,0162 centesimi di euro/kWh e determinando il valore della componente MCT per l'anno 2008 pari a 0,02 centesimi di euro/kWh;
- a partite dall'1 gennaio 2008, per effetto delle disposizioni del Testo integrato approvato con deliberazione n. 348/07, le componenti della tariffa elettrica espresse in centesimi di euro/kWh prevedono tre decimali dopo la virgola;
- con deliberazione ARG/elt 86/08 l'Autorità ha stabilito che, a partire dall'1 luglio 2008, anche la componente MCT, espressa in centesimi di euro/kWh, preveda tre decimali dopo la virgola; e che conseguentemente il valore della componente MCT è stato fissato, a partire dal terzo trimestre 2008 pari a 0,017 centesimi di euro/kWh;
- in coerenza con la metodologia adottata con deliberazione n. 353/07, l'aggiornamento dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis, di cui alla legge n. 368/03 per l'inflazione deve essere effettuato utilizzando il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (al netto dei tabacchi), per il periodo dicembre 2007- novembre 2008, rispetto ai dodici mesi precedenti;
- il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (al netto dei tabacchi), come rilevato dall'Istat, per il periodo dicembre 2007 - novembre 2008, rispetto ai dodici mesi precedenti, è stato accertato nella misura pari al 3,3%;
- il valore attuale della componente tariffaria MCT appare adeguato a garantire la copertura della variazione di cui al precedente alinea.

Considerato infine che:

- non si rilevano variazioni di rilievo relativamente al fabbisogno degli altri conti di gestione presso la Cassa.

Ritenuto opportuno:

- prorogare al 31 marzo 2009 il termine di cui al punto 3 della deliberazione n. 190/06;
- adeguare in aumento la componente tariffaria A4;
- rivedere in riduzione l'aliquota della componente UC3;
- fissare la componente UC6 a copertura dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità dei servizi di distribuzione, in coerenza con la stima degli incentivi che dovranno essere erogati nel corso del periodo regolatorio 2008-2011 in relazione ai previsti miglioramenti della continuità del servizio rispetto ai livelli tendenziali fissati dall'Autorità, prevedendo un obiettivo di raccolta di fondi per l'anno 2009 pari a circa 180 milioni di euro;
- prevedere che, in relazione alla revisione delle aliquote della componente A4, venga applicata la differenziazione di aliquota prevista dal comma 73.1 del TIT, in coerenza con il percorso di gradualità del processo di riforma delle deroghe in materia di applicazione degli oneri generali avviato con la deliberazione ARG/elt 38/08;
- adeguare al rialzo l'aliquota della componente tariffaria As, fissandone prudenzialmente il valore per il primo trimestre 2009 ad un livello pari a 0,169

centesimi di euro/kWh per tutte le tipologie di utenza di cui al comma 2.2 del Testo integrato;

- fissare, per l'anno 2009, il valore dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03 pari a 0,0167 centesimi di euro per ogni chilowattora consumato, per tener conto dell'aggiornamento annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo cui è soggetto;
- confermare per il primo trimestre 2009 il valore delle altre componenti tariffarie A, e della componente MCT;
- rinviare a successivi e diversi provvedimenti la soluzione delle criticità finanziarie che dovessero emergere nella gestione degli oneri previsti a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, di cui al comma 54.1. lettera b) del Testo Integrato;
- a fronte delle novità normative e alle proposte regolatorie recentemente introdotte relativamente al meccanismo dei titoli di efficienza energetica e ai conseguenti elementi di incertezza che caratterizzano ad oggi la stima delle necessità di gettito per l'attuazione del meccanismo stesso nei prossimi anni, stabilire modalità di prelievo per l'anno 2009 seguendo un approccio prudenziale;
- in relazione a quanto sopra, istituire una specifica componente tariffaria, denominata UC_7, destinata alla copertura degli oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica, per la quota di oneri eventualmente eccedenti il gettito garantito dalle componenti tariffarie sui prelievi di energia reattiva;
- fissare transitoriamente pari a zero detta componente UC_7, in attesa di una più precisa definizione degli oneri e anche al fine di garantire agli operatori i tempi necessari per l'adeguamento dei sistemi di fatturazione;
- istituire presso la Cassa il Conto oneri per la gradualità;
- prevedere che per il trimestre gennaio – marzo 2009 gli addebiti per la parte riferita al servizio di vendita di cui al comma 74.4 del Testo integrato, salvo quanto previsto per le Ferrovie dello Stato S.p.A. dall'articolo 2 della deliberazione ARG/elt 47/08, siano aggiornati ai sensi del comma 74.5 del medesimo Testo integrato, con riferimento ai corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato in vigore al 30 giugno 2007, aggiornati coerentemente con le variazioni delle condizioni economiche per l'approvvigionamento dell'energia elettrica che si applicano ai clienti ammessi al servizio di maggior tutela;
- aggiornare i valori degli ammontari di compensazione di cui alle tabelle 3 e 4 della deliberazione ARG/elt 117/08 applicando la variazione percentuale della spesa media del cliente domestico tipo, con tariffa D2, servito in maggior tutela, al netto degli oneri fiscali, registrata nel quarto trimestre 2008 e nel primo trimestre 2009

DELIBERA

Articolo 1
Differimento del termine di cui al punto 3 della deliberazione n. 190/06

1.1 Il termine di cui al punto 3 della deliberazione n. 190/06 è differito al 31 marzo 2009.

Articolo 2
Istituzione della componente tariffaria UC_7, del Conto oneri per la gradualità e modificazioni del Testo integrato

2.1 E' istituita la componente tariffaria UC7, a copertura degli oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali.

2.2 All'articolo 1, comma 1.1 del Testo integrato, dopo la definizione "componenti UC6" è aggiunta la seguente definizione:

"• **componenti UC_7** sono le componenti tariffarie espresse in centesimi di euro/kWh, a copertura degli oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali;"

2.3 All'articolo 1, comma 1.1 del Testo integrato, dopo la definizione "componente τ 3(**D**3)" è aggiunta la seguente definizione:

"• **corrispettivo GF (gradualità fasce)** è il corrispettivo di dispacciamento, espresso in centesimi di euro/kWh e differenziato per le fasce orarie F1, F2 e F3, a garanzia della gradualità in ordine all'applicazione di corrispettivi di vendita differenziati per fasce orarie ai clienti non domestici connessi in bassa tensione diversi dall'illuminazione pubblica, di cui all'art. 1, comma 1, del TIV;"

2.4 All'articolo 1, comma 1.1 del Testo integrato, dopo la definizione "TIC" è aggiunta la seguente definizione:

"• **TILP** è il testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica corrispondente ai clienti finali con prelievi non trattati su base oraria, di cui all'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 278/07, come successivamente modificato e integrato;"

2.5 L'articolo 12 del Testo integrato è sostituito con il seguente:

"Articolo 12
Componenti UC_3, UC_4, UC_6, UC_7 e MCT

12.1 Ciascuna impresa distributrice applica alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a g), le componenti UC_3, UC_4, UC_6, UC_7 e MCT."

2.6 All'articolo 31, comma 31.1, lettera d), del Testo integrato, dopo le parole "UC3, UC6" è aggiunta la parola ", UC7".

2.7 All'articolo 31, comma 31.2, lettera d), del Testo integrato, dopo le parole "UC3, UC4" è aggiunta la parola ", UC7".

2.8 All'articolo 31, comma 31.3, lettera d), del Testo integrato, dopo le parole "UC3, UC4" è aggiunta la parola ", UC7".

2.9 All'articolo 46, comma 46.1, del Testo integrato dopo le parole "UC4, UC6" sono aggiunte le parole ", UC7".

2.10 All'articolo 49, comma 49.1, del Testo integrato, dopo le parole "di cui ai commi 8.1 e 15.2" sono aggiunte le parole "e della componente UC7".

2.11 All'articolo 54, comma 54.1, lettera l), del Testo integrato, dopo le parole "di cui al comma 49.1", sono aggiunte le parole "e dalla componente UC7".

2.12 All'articolo 54, comma 54.1, dopo la lettera u), è aggiunta la seguente lettera v):

"v) il Conto oneri per la gradualità, alimentato ai sensi del comma 26.3 del TIV".

2.13 Dopo l'articolo 71 è inserito il seguente articolo:

"Articolo 71bis
Conto oneri per la gradualità

71bis.1 Il Conto oneri per la gradualità è utilizzato per la copertura degli oneri sostenuti da Terna, derivanti dall'applicazione del corrispettivo GF ai punti di prelievo di clienti finali non domestici connessi in bassa tensione trattati orari o per fasce ai sensi del TILP diversi dall'illuminazione pubblica e diversi da quelli serviti o aventi diritto al regime di salvaguardia."

Articolo 3
Componenti tariffarie

3.1 I valori delle componenti tariffarie A, UC ed MCT, per il trimestre gennaio – marzo 2009, sono fissati come indicato nelle *Tabelle 1, 2, 3* e *4* allegate al presente provvedimento.

Articolo 4
Disposizioni in materia di regimi tariffari speciali

4.1 Salvo quanto disposto con deliberazione ARG/elt 47/08, per il trimestre gennaio – marzo 2009, ai fini del computo della componente compensativa prevista dal comma 74.4 del Testo integrato, i corrispettivi relativi al servizio di vendita di cui al medesimo comma 74.4 aggiornati ai sensi del comma 74.5, sono pari ai corrispettivi in vigore al 30 giugno 2007 aggiornati, limitatamente alle componenti a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica e dei servizi di dispacciamento, espresse in centesimi di euro/kWh, tramite i coefficienti correttivi fissati nella *Tabella 5* allegata al presente provvedimento.

Articolo 5
Aggiornamento della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica clienti del settore elettrico in stato di disagio

5.1 I valori degli ammontari della compensazione per i clienti del settore elettrico in stato di disagio di cui alle tabelle 3 e 4 della deliberazione ARG/elt n. 117/08, con riferimento all'anno 2009, sono fissati come indicato nelle *Tabelle 6* e *7* allegate al presente provvedimento.

Articolo 6
Aggiornamento dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis della legge n. 368/03 per l'anno 2009

6.1 Per l'anno 2009, l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis della legge n. 368/03, è pari a 0,0167 centesimi di euro/kWh.

Articolo 7
Disposizioni finali

7.1 Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dall'1 gennaio 2009.

7.2 L'Allegato A della deliberazione n. 348/07, con le modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento, è pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Milano, 19 dicembre 2008

Il presidente: ORTIS

Tabella 2: Componente tariffaria A6

	Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato	*centesimi di euro per punto di prelievo /mese*	*centesimi di euro/kW/mese*	*centesimi di euro/kWh*
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	-	0,000	-
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	-	-	0,000
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	0,000		-
	di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW		-	
	di cui: con potenza impegnata superiore a 1,5 kW		0,000	
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	-	-	0,000
lettera e)	Altre utenze in media tensione	0,000		-
	di cui: con potenza impegnata non superiore a 100 kW		-	
	di cui: con potenza impegnata superiore a 100 kW		0,000	
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione diverse da quelle di cui alla lettera g)	0,000		-
	di cui: con potenza impegnata non superiore a 1.000 kW		-	
	di cui: con potenza impegnata superiore a 1.000 kW e non superiore a 5.000 kW		0,000	
	di cui: con potenza impegnata superiore a 5.000 kW e non superiore a 10.000 kW		0,000	
	di cui: con potenza impegnata superiore a 10.000 kW		0,000	
lettera g)	Utenze in altissima tensione, superiore a 220kV	0,000		-
	di cui: con potenza impegnata non superiore a 1.000 kW		-	
	di cui: con potenza impegnata superiore a 1.000 kW e non superiore a 5.000 kW		0,000	
	di cui: con potenza impegnata superiore a 5.000 kW e non superiore a 10.000 kW		0,000	
	di cui: con potenza impegnata superiore a 10.000 kW		0,000	

Tabella 3: Componenti tariffarie UC3, UC4, UC6, UC7 e MCT

	Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato	UC3		UC4		UC6			UC7		MCT	
		centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro / kW/anno	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	-	0,068			-	75,40	0,019	-	0	-	0,017
	di cui: residenti con potenza impegnata non superiore a 3 kW											
	per consumi annui fino a 1800 kWh			-	0,023							
	per consumi annui oltre 1800 kWh e fino a 2640 kWh			-	0,044							
	per consumi annui oltre 2640 kWh			-	0,064							
	di cui: residenti con potenza impegnata superiore a 3 kW e non residenti											
	per consumi annui fino a 1800 kWh			-	0,064							
	per consumi annui oltre 1800 kWh e fino a 2640 kWh			-	0,064							
	per consumi annui oltre 2640 kWh			-	0,064							
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	-	0,068	-	-	-	-	0,065	-	0	-	0,017
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione											
	di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW	-	0,068	-	0,030	637,74	-	0,019	-	0	-	0,017
	di cui: con potenza impegnata superiore a 1,5 kW	-	0,068	-	0,030	637,74	-	0,019	-	0	-	0,017
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	-	0,029	-	-	-	-	0,047	-	0	-	0,017
lettera e)	Altre utenze in media tensione	-	0,029	-	0,020	37.061,79	-	-	-	0	-	0,017
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione diverse da quelle di cui alla lettera g)	-	0,019	-	0,010	-	-	-	-	0	-	0,017
lettera g)	Utenze in altissima tensione, superiore a 220kV	-	0,019	-	0,010	-	-	-	-	0	-	0,017

Tabella 4: Componenti tariffarie A2, A3, A4, A5, A6, AS, UC e MCT per i soggetti di cui al comma 73.2 del Testo integrato

	A2	*A3*		*A4*	*A5*	*A6*	*AS*	*UC3*		*UC4*	*UC6*			*UC7*		*MCT*
	(centesimi di euro/kWh)	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/punto di prelievo per anno)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/punto di prelievo per anno)*	*(centesimi di euro/kW/anno)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/punto di prelievo per anno)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/kWh)*
		Aliquota complessiva	*Quota parte di cui al comma 47. 3 del Testo integrato*													
Alluminio primario								0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,017
di cui: per consumi mensili nei limiti di 4 GWh	0,151	0,924	*0,030*	0,00	0,010	0,000	0,187									
per consumi mensili in eccesso a 4 GWh e nei limiti di 8 GWh	0,076	0,914	*0,029*	0,00	0,010	0,000	0,094									
per consumi mensili in eccesso a 8 GWh e nei limiti di 12 GWh	0,076	0,043	*0,004*	0,00	0,000	0,000	0,094									
Ferrovie dello Stato Spa (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso di quelli previsti dall'art.4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n.730)								0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,017
di cui: per consumi mensili nei limiti di 4 GWh	0,151	0,924	*0,030*	0,280	0,010	0,000	0,187									
per consumi mensili in eccesso a 4 GWh e nei limiti di 8 GWh	0,076	0,914	*0,029*	0,140	0,010	0,000	0,094									
per consumi mensili in eccesso a 8 GWh e nei limiti di 12 GWh	0,076	0,043	*0,004*	0,140	0,000	0,000	0,094									
Ferrovie dello Stato Spa (nei limiti quantitativi previsti dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n.730)	0,000	0,000	*0,000*	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,017
Utenze sottese, comuni rivieraschi	0,000	0,000	*0,000*	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,017

Tabella 5: Coefficienti di aggiornamento di cui all'articolo 4
Per punti di prelievo dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3

	gennaio	febbraio	marzo
Coefficiente di aggiornamento per i corrispettivi relativi alla fascia F1	1,0870	1,1456	1,1201
Coefficiente di aggiornamento per i corrispettivi relativi alla fascia F2	1,2475	1,2409	1,2515
Coefficiente di aggiornamento per i corrispettivi relativi alla fascia F3	1,1984	1,1686	1,1829

Tabella 6: Ammontare della compensazione per i clienti in stato di disagio economico, di cui all'articolo 5 (€/anno per punto di prelievo)

Codice	Descrizione	Anno 2008	Anno 2009
E0	Nessuna agevolazione	0	0
E1	Nucleo familiare anagrafico 1-2 componenti	60	58
E2	Nucleo familiare anagrafico 3-4 componenti	78	75
E3	Nucleo familiare anagrafico oltre 4 componenti	135	130

Tabella 7: Ammontare della compensazione per i clienti in stato di disagio fisico, di cui all'articolo 5 (€/anno per punto di prelievo)

Codice	Descrizione	Anno 2008	Anno 2009
F0	Nessuna agevolazione	0	0
Fy	Disagio fisico (l'importo è moltiplicato per il valore assunto da y)	150	144

08A10054

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2008.

Aggiornamento per il primo trimestre 2009 (1° gennaio - 31 marzo) della tabella di cui all'allegato *C* della deliberazione n. 110/07. (Deliberazione n. ARG/elt 194/08).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 dicembre 2008

Visti:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modifiche del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge n. 125/07).
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) maggio 2007, n. 110/07 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 110/07);
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 e l'allegato "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07", approvato con la medesima deliberazione, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 18 marzo 2008, ARG/com 34/08;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2008, ARG/elt 188/08;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2008, ARG/elt 190/08;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2008, ARG/elt 191/08.

Considerato che:

- in base al punto 6 della deliberazione n. 110/07, l'Autorità aggiorna e pubblica, contestualmente agli aggiornamenti trimestrali, i valori di spesa annua, calcolata per livelli di consumo e di potenza prestabiliti, derivante dall'applicazione delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela.

Ritenuto opportuno:

- aggiornare e pubblicare la tabella di cui all'Allegato C della deliberazione n. 110/07 per il primo trimestre 2009 (1 gennaio – 31 marzo)

DELIBERA

1. La tabella di cui all'Allegato C della deliberazione n. 110/07, per il primo trimestre 2009 (1 gennaio – 31 marzo) è sostituita con la *Tabella 1* allegata al presente provvedimento;
2. Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), ed entra in vigore dall'1 gennaio 2009.

Milano, 19 dicembre 2008

Il presidente: ORTIS

Tabella 1: Stima della spesa annua escluse le imposte in base alle condizioni economiche dell'Autorità (valori espressi in euro)

Consumo annuo (kWh)	Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione di residenza	Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione non di residenza	Cliente con potenza impegnata 4,5 kW
1.200	172,52	264,79	286,05
2.700	398,51	508,20	529,47
3.500	583,76	681,60	702,86
4.500	819,64	902,03	923,29
7.500	1.729,78	1.736,72	1.757,98

Spesa annua calcolata sulla base dei corrispettivi aggiornati al 1° trimestre 2009

08A10055

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2008.

Misure urgenti di modifica dei criteri per l'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per clienti in regime di tutela e aggiornamento per il trimestre gennaio-marzo 2009. (Deliberazione n. ARG/gas 192/08).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 dicembre 2008

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito legge n. 125/07);
- l'articolo 81, commi 16, 17, 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (di seguito: decreto-legge n. 112/08), convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133;
- l'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (di seguito: decreto-legge n. 185/08);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2002;
- la lettera del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008 che chiarisce l'inapplicabilità al settore dell'energia elettrica e del gas delle disposizioni contenute all'articolo 1 comma 3 del decreto-legge n. 185/08;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 aprile 1999, n. 52/99;
- la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2002, n. 195/02, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 195/02);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02 (di seguito: deliberazione n. 207/02);
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 138/03);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2006, n. 134/06;
- la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2007, n. 79/07 (di seguito: deliberazione n. 79/07);

- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2007, n. 208/07 (di seguito: deliberazione n. 208/07);
- la deliberazione dell'Autorità 4 luglio 2008, ARG/com 91/08 (di seguito: deliberazione ARG/com 91/08);
- la deliberazione dell'Autorità 24 luglio 2008, ARG/gas 100/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 100/08);
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2008, ARG/gas 141/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 141/08);
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2008, VIS 109/08 (di seguito: deliberazione VIS 109/08);
- il documento per la consultazione 28 maggio 2008, atto n. 14/08, recante "Revisione dei meccanismi di tutela dei clienti finali nel mercato al dettaglio del gas naturale e criteri per l'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura" (di seguito: documento per la consultazione 28 maggio 2008);
- il documento per la consultazione 25 settembre 2008, atto n. 31/08, recante "Criteri per l'impostazione della vigilanza dell'Autorità sul divieto di traslazione nei prezzi al consumo della maggiorazione d'imposta di cui all'art.81, commi da 16 a 18, del decreto-legge n. 112/08" (di seguito: documento per la consultazione 25 settembre 2008).

Considerato che:

- l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 18 giugno 2007 n. 73, come modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n.125 prevede, tra l'altro, che l'Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali, facendo altresì salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorità "a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta";
- tale previsione conferma l'assetto di tutele in materia di condizioni economiche di fornitura del gas naturale, definito dall'Autorità con le deliberazioni n. 195/02, n. 207/02 e n. 138/03;
- l'articolo 3, comma 8, del decreto-legge n. 185/08 prevede tra l'altro che l'Autorità adotti – non oltre il mese di febbraio 2009 – le misure necessarie per assicurare che le famiglie fruiscano dei vantaggi derivanti dalla attuale diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi;
- l'articolo 81, commi 16, 17 e 18, del decreto-legge n. 112/08 ha posto in capo anche agli operatori del settore del gas naturale una maggiorazione dell'aliquota IRES con il divieto di traslarne l'onere sui prezzi al consumo (di seguito: divieto di traslazione della maggiorazione d'imposta), attribuendo all'Autorità il compito di vigilare sul rispetto di tale divieto;
- nel porre in essere le azioni strumentali al proprio compito di vigilanza, l'Autorità, sia con la deliberazione ARG/com 91/08, sia con il documento per la consultazione 25 settembre 2008, e da ultimo con la deliberazione VIS 109/08, ha precisato che l'indebita traslazione può aversi allorché un aumento dei margini operativi lordi per unità di prodotto non sia giustificato da variazioni nella struttura dei costi o da un aumento dell'efficienza; con il richiamato documento per la consultazione sono stati prospettati dei criteri che l'Autorità

intende adottare per selezionare casi sintomatici da sottoporre a successive verifiche ed approfondimenti.

Considerato inoltre che:

- con la deliberazione n. 208/07, al fine di dare attuazione alle legge n. 125/07, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'eventuale modifica dell'attuale assetto delle tutele in materia di condizioni economiche di fornitura del gas naturale ai clienti finali; e che nell'ambito di tale procedimento, con il documento per la consultazione 28 maggio 2008, l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti per una riforma organica dell'assetto delle predette tutele;
- tra gli orientamenti di cui al precedente alinea è stata prospettata la modifica dei parametri di indicizzazione del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso (di seguito: CCI), prevedendo tra l'altro la rimozione della soglia di invarianza di cui all'articolo 1, comma 3, della deliberazione n. 195/02 (di seguito: soglia di invarianza);
- le osservazioni pervenute dagli operatori hanno evidenziato una larga convergenza, sia sugli obiettivi enunciati, sia su alcuni degli orientamenti posti in consultazione, in particolare la prospettata rimozione della soglia di invarianza;
- anche a fronte di segnalate esigenze di compiere ulteriori approfondimenti su alcuni degli altri orientamenti enunciati nel documento per la consultazione 28 maggio 2008, l'Autorità ha:
  - prorogato sino al 30 settembre 2009 l'applicazione del comma 1.3.1, lettere a) e b), della deliberazione n. 195/02;
  - deciso di procedere nell'attività istruttoria del procedimento avviato con deliberazione n. 208/07 al fine di pervenire alla definizione di una disciplina organica ed unitaria dei meccanismi di tutela dei clienti finali del gas naturale e dei criteri di aggiornamento del CCI;
- le disposizione di cui al precedente alinea sono in contrasto con il sopravvenuto articolo 3, comma 8, del decreto-legge n. 185/08, che impone all'Autorità di intervenire con urgenza per assicurare un immediato trasferimento sulle famiglie dei benefici derivanti dall'attuale diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi;
- in assenza della soglia di invarianza, le famiglie potrebbero beneficiare della diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi già con effetto dal trimestre gennaio-marzo 2009, quindi entro il 28 febbraio 2009, atteso che per tale periodo l'indice dei prezzi di riferimento It, relativo al gas naturale, ha registrato rispetto al valore definito nella deliberazione ARG/gas 141/08 una variazione pari a –2%;
- inoltre, il mantenimento della soglia di invarianza, soprattutto a fronte della predetta diminuzione dei prezzi di riferimento, potrebbe determinare un incremento dei margini per le imprese non giustificati da variazioni nella struttura dei costi o da un aumento dell'efficienza, ponendosi in contrasto con i principi che l'Autorità sta enucleando per l'esercizio dei propri compiti di vigilanza di cui all'articolo 81 del decreto-legge n. 112/08.

Ritenuto necessario:

- al fine di assicurare la tempestiva attuazione dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge n. 185/08, ed in coerenza con il regime attuativo dell'articolo 81, commi 16, 17, 18, del decreto-legge n. 112/08, rimuovere la soglia di invarianza a partire dall'aggiornamento relativo trimestre gennaio–marzo 2009, in modo da ottemperare al disposto del decreto-legge n. 185/08 entro la data del 28 febbraio 2009;
- tutelare l'interesse degli operatori che, ai fini dell'applicazione delle condizioni economiche di fornitura del gas ai clienti in regime di tutela, hanno concluso, nel mercato della compravendita all'ingrosso, contratti – attualmente in essere – che prevedono modalità di aggiornamento con una soglia di invarianza;
- adottare a tal fine una direttiva, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/95, che imponga a tutte le parti venditrici dei contratti di compravendita all'ingrosso di gas, attualmente in essere, per la quota direttamente o indirettamente destinata alle forniture dei clienti di cui al punto precedente, di proporre alle controparti acquirenti la soppressione di eventuali clausole contrattuali che prevedono una soglia di invarianza;
- per gli altri aspetti relativi ai meccanismi di tutela dei clienti finali del gas naturale e dei criteri di aggiornamento del CCI, oggetto del procedimento avviato con deliberazione n. 208/07, continuare l'attività istruttoria al fine di addivenire ad una riforma organica di tali meccanismi; che, nell'ambito di tale attività, siano altresì considerate le eventuali esigenze delle imprese di vendita, sia ai clienti finali che all'ingrosso, connesse con i costi conseguenti alla rimozione delle soglie di invarianza, mediante la previsione di sistemi di compensazione degli oneri non altrimenti recuperabilI; e che tale previsione dispieghi i propri effetti sulle imprese di vendita all'ingrosso per cui i ricavi del primo trimestre 2009 non consentano la copertura dei costi per la fornitura dei clienti oggetto di tutela, con esclusione delle partite infragruppo;
- modificare per il trimestre gennaio-marzo 2009, in conseguenza della rimozione della soglia di invarianza, le condizioni economiche di fornitura di cui all'articolo 3 della deliberazione n. 138/03, relativamente al CCI di cui all'articolo 7, comma 1, nella misura della variazione dell'indice It sopra riportata rispetto al valore definito nella deliberazione ARG/gas 141/08

DELIBERA

Articolo 1
Modifica della disciplina dei criteri di aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale

1.1 All'articolo 1, comma 3, della deliberazione dell'Autorità n. 195/02 il testo successivo alle parole "seguente comma" è sostituito con il seguente testo:

"Il corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso, di cui all'articolo 7 della deliberazione n. 138/03, è aggiornato apportando una variazione ΔQE, positiva o negativa tale che

$$QE_t = QE_{t-1} + \Delta QE,$$

dove:

a. QE_{t-1} è il valore di QE, vale a dire della quota a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale compresa nel corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso, calcolato per il precedente aggiornamento;
b. ΔQE è la variazione calcolata mediante una delle formule di cui al punto 1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 195/02, come successivamente modificata ed integrata dalla deliberazione n. 79/07.

La variazione ΔQE non si applica nel caso in cui sia minore, in valore assoluto, a 0,0080 euro/GJ "

Articolo 2

Direttive alle imprese di vendita nei contratti di compravendita all'ingrosso del gas naturale in essere

2.1 Le disposizioni ai seguenti commi si applicano alle imprese di vendita del gas naturale, limitatamente ai contratti di compravendita all'ingrosso in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, in cui esse siano parti venditrici.

2.2 Le imprese di cui al comma 2.1, propongono alle rispettive controparti acquirenti di sopprimere, con effetto dall'1 gennaio 2009, le eventuali clausole che dispongano la produzione di effetti in conseguenza della disciplina della soglia di invarianza, allora prevista dall'articolo 1, comma 3, della deliberazione n. 195/02.

2.3 La proposta di cui al comma 2.2 può essere limitata ai soli quantitativi di gas destinati, direttamente o indirettamente, alle forniture dei clienti finali oggetto delle tutele di cui alle deliberazioni dell'Autorità n. 207/02, n. 138/03 e n. 195/02.

Articolo 3

Disposizioni relative all'aggiornamento per il primo trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2009 delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale

3.1 Per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2009, le condizioni economiche di fornitura del gas naturale, determinate ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione dell'Autorità n. 138/03, relativamente al corrispettivo di commercializzazione all'ingrosso previsto dall'articolo 7, comma 1, della medesima deliberazione, diminuiscono di 0,0171 centesimi di euro/MJ (0,171 euro/GJ); tale diminuzione è pari a 0,6587 centesimi di euro/mc per le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 38,52 MJ/mc.

Articolo 4
Disposizioni finali

4.1 Con successivo provvedimento, l'Autorità definisce opportuni sistemi di compensazione degli oneri non altrimenti recuperabili sostenuti dalle imprese di vendita in conseguenza dell'applicazione dei precedenti articoli 1 e 2, incluse le imprese di vendita all'ingrosso per le quali i ricavi di competenza del trimestre non consentano la copertura dei costi, escluse le partite infragruppo.

4.2 Il presente provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione, ad eccezione dell'articolo 1 che entra in vigore l'1 gennaio 2009.

Milano, 19 dicembre 2008

Il presidente: ORTIS

08A10056

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2008.

Aggiornamento per il trimestre gennaio-marzo 2009 delle tariffe di fornitura dei gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, come successivamente modificata e integrata e proroga della quota rappresentativa dei costi di vendita al dettaglio. (Deliberazione n. ARG/gas 193/08).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 dicembre 2008

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (di seguito: decreto-legge n. 185/08);
- la lettera del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008 che chiarisce l'inapplicabilità al settore dell'energia elettrica e del gas delle disposizioni contenute all'articolo 1 comma 3 del decreto-legge n. 185/08;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 aprile 1999, n. 52/99, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 52/99);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173/04 (di seguito: deliberazione n. 173/04) come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2008, ARG/gas 41/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 41/08);
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2008, ARG/gas 142/08;
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 "Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG): approvazione della Parte II "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG). Disposizioni transitorie per l'anno 2009" (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08).

Considerato che:

- rispetto al valore definito nella deliberazione ARG/gas 41/08, l'indice J_t, relativo ai gas di petrolio liquefatti ed agli altri gas, ha registrato una variazione, in valore assoluto, maggiore del 5%;
- l'articolo 11 della deliberazione n. 173/04 ha stabilito la formula di calcolo e di aggiornamento della quota rappresentativa dei costi di vendita al dettaglio del gas distribuito per il secondo periodo di regolazione terminato con l'anno termico 2007 -2008 e che con la deliberazione ARG/gas 159/08 è stato esclusivamente regolato il servizio di distribuzione, comprensivo della misura.

Ritenuto che sia necessario:

- per il trimestre gennaio-marzo 2009, modificare le tariffe di fornitura dei gas di petrolio liquefatti e degli altri gas di cui all'articolo 2, comma 1, della deliberazione n. 52/99;
- rimandare a successivo provvedimento la revisione della quota rappresentativa dei costi di vendita al dettaglio del gas distribuito, mantenendo nel contempo invariati i valori relativi all'anno termico 2007 – 2008

DELIBERA

1. di diminuire, per il primo trimestre gennaio - marzo 2009, di 3,341 Euro/GJ le tariffe di fornitura dei gas di petrolio liquefatti di cui all'articolo 2, comma 1, della deliberazione dell'Autorità 22 aprile 1999, n. 52/99; tale diminuzione è pari a 0,334334 Euro/mc per le forniture di gas propano commerciale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 100,07 MJ/mc (50,24MJ/kg);
2. di rimandare a successivo provvedimento la revisione della quota rappresentativa dei costi di vendita al dettaglio del gas distribuito e di mantenere, fino a quella data i valori applicati per l'anno termico 2007 - 2008;
3. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), la presente deliberazione, che entra in vigore dall'1 gennaio 2009.

Milano, 19 dicembre 2008

Il presidente: Ortis

08A10057

ITALO ORMANNI, *direttore*

Alfonso Andriani, *redattore*
Delia Chiara, *vice redattore*

(G803250/1) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.